

CXCIII.

TORNATA DI LUNEDÌ 28 GENNAIO 1884

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI.

SOMMARIO. — Il deputato Tegas chiede sia dichiarata urgente la petizione portante il n° 3316 — Omaggi. — Sono proclamati eletti deputati del 1° collegio di Roma l'onorevole Torlonia Leopoldo, del 1° collegio di Bologna l'onorevole Baldini Pietro, del 1° collegio di Vicenza l'onorevole Brunialti Attilio, del 2° collegio di Treviso l'onorevole Gabelli Federico, del 2° collegio di Genova l'onorevole Del Santo Andrea. — Giuramento dei deputati Del Santo, Gabelli, Torlonia. — Seguito della discussione del disegno di legge relativo all'istruzione superiore — Parlano i deputati Spaventa, Coppino, Minghetti, Cairoli, il ministro della pubblica istruzione ed il relatore deputato Berio — I deputati Cuccia, Crispi, Bonghi e Ruspoli ritirano i loro emendamenti — L'articolo 1° emendato viene approvato. — Il Presidente della Camera comunica un telegramma del deputato Villa, il quale rinuncia di far parte della Commissione per l'esame del Codice penale.

La seduta comincia alle ore 2, 15 pomeridiane.

Di San Giuseppe, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato; quindi legge il seguente sunto di una

Petizione.

3316. I Comizi agrari dei circondari di Levanto, Pallanza, Chiavari, Saluzzo, Ossola, Aosta e Torino si associano alla petizione già mandata alla Camera dal Comizio di Pinerolo, per ottenere uno sgravio immediato sull'imposta fondiaria.

Presidente. Ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni l'onorevole Tegas.

Tegas. I Comizi agrari di otto circondari del Piemonte e della Liguria, chiedono un immediato sgravio dell'imposta fondiaria. La Camera non ignora la crisi agraria che attraversa il nostro paese e che ogni giorno più va aggravandosi. Io quindi la prego di voler dichiarare d'urgenza la petizione di quei Comizi, che porta il numero 3316.

(L'urgenza è concessa.)

Presidente. Questa petizione farà il corso regolamentare.

Omaggi.

Presidente. Si dà lettura del sunto degli omaggi pervenuti alla Camera.

Di San Giuseppe, segretario, legge:

Dall'onorevole Luzzatti a nome di Leon Say membro del Senato di Francia — Leon Say: *Dix jours dans la Haute Italie*, una copia.

Dal signor Le Hardy de Beaulieu, deputato al parlamento di Bruxelles — *Rapport fait au nom de la section centrale de la Chambre des représentants sur le budget des travaux publics pour l'exercice 1884*, una copia.

Dal Sindaco del comune di Melito — Relazione fatta a quel Consiglio comunale nella seduta del suo insediamento dal già regio delegato straordinario, copie 300.

Dal Provveditore del monte dei Paschi di Siena — Rendiconto morale ed economico di questo regio Istituto per l'annata 1882, copie 5.

Dal Sindaco della città di Padova — Rendiconto morale della gestione amministrativa di questo comune, una copia.

Dal professore Antonio Zaccaria, regio Ispettore degli studi nei circondari di Faenza e di Lugo — Lettera a S. E. il ministro Guido Bacelli, intorno al riordinamento dell'amministrazione scolastica, copie 2.

Dalla direzione delle strade ferrate dell'Alta Italia — Statistica di quelle strade ferrate per l'anno 1882, copie 6.

Dal signor Arturo Ziller — Studio: Il credito comunale e provinciale, copie 2.

Dal sindaco della città di Padova — Relazione sul bilancio comunale per 1884, una copia.

Dal signor P. G. Cacciatore, direttore del regio Osservatorio di Palermo — Relazione e pubblicazioni di quel reale Osservatorio per gli anni 1881-82, una copia.

Dal signor soprintendente del Pio Monte della Misericordia in Napoli — *Memorandum* di quel Pio Monte nei danneggiati dell'isola d'Ischia, copie 48.

Dal capo di stato maggiore dell'esercito (Roma) — Copia in 22 fogli della carta d'Italia alla scala di 1 a 100,000, recentemente pubblicata, una copia.

Dal professor Naborre Campanini, assessore municipale in Reggio dell'Emilia — Discorso inaugurale.

Dal Ministero dei lavori pubblici — Relazione della Commissione istituita dopo il terremoto del luglio 1883 per le prescrizioni edilizie dell'isola d'Ischia.

Dal signor commendatore Francesco avvocato Arabia, sostituto procuratore generale del Re in Napoli — Relazione dei lavori compiuti da quella Corte di cassazione nell'anno 1883, copie 2.

Dal signor Apollo Sanguinetti, ex-deputato al Parlamento italiano — Autonomia e libertà comunale e provinciale, una copia.

Dal signor cavaliere avvocato Francesco Hermite, procuratore del Re in Roma — Relazione statistica dei lavori eseguiti nel circondario del tribunale civile e correzionale di Roma per 1883, una copia.

Dal signor Carlo Umberto, sostituto del procuratore del Re in Ravenna — Relazione dei lavori eseguiti nel circondario del tribunale civile e correzionale di Ravenna nel 1883, una copia.

Dalla direzione del regio Museo industriale di Torino — Catalogo analitico ed alfabetico delle privative industriali, pubblicate nel volume 13º, 2ª serie, anno 1882, copie 3, e Bollettino delle

privative industriali del regno d'Italia, nel mese di febbraio 1883, copie 3.

Dalla direzione dell'ospizio per l'infanzia abbandonata nel circondario di Genova — Resoconto morale per l'anno 1882 e note statistiche per triennio 1880-82, copie 3.

Dalla regia sovrintendenza del regio Istituto di studi superiori e di perfezionamento — Linee generali della fisiologia del cervello, prima memoria del prof. Luigi Luciani, una copia.

Ministero degli esteri — Ottavo volume della raccolta dei Trattati e delle Convenzioni del regno d'Italia, comprendente gli Atti internazionali conclusi dal 1º gennaio 1880 al 31 settembre 1881, copie 10.

Senatore Bruzzo — La difesa dello Stato; poche osservazioni, copie 2.

Senatore Lampertico — Discorso tenuto nella annuale Assemblea della R. deputazione veneta di storia patria in Rovigo, nel 28 ottobre 1883, una copia.

Dal signor G. Mignardi — Memorie di un nuovo credente, una copia.

Dal signor Aurelio Casini Livorno — Ricordo: Omaggio alla tomba di Re Vittorio Emanuele II, copie 2.

Dal signor P. Tacchini direttore dell'ufficio centrale di meteorologia al Collegio Romano — Calendario dell'Osservatorio di quell'ufficio centrale per l'anno 1884, copie 10.

Dal signor direttore generale delle poste — Elenco degli uffici postali al 1º gennaio 1884, copie 2.

Dal prefetto della provincia in Verona — Atti di quel consiglio provinciale per l'anno 1883, una copia.

Dalla direzione generale delle gabelle — Statistica delle fabbriche di spirito, di birra, di acque gazzose, ecc. e delle tasse relative dal 1º gennaio al 31 ottobre 1883, copie 25.

Dal signor Luigi Bargiacchi — Storia degli Istituti di beneficenza d'istruzione ed educazione in Pistoia e suo circondario dalle rispettive origine a tutto l'anno 1880 (volume 1º), una copia.

Dal signor Saro Aspa da Messina — A. S. M. Umberto I Re d'Italia: Inno in occasione del pellegrinaggio nazionale sulla tomba di Vittorio Emanuele II: Parole del prof. Carmelo Callari.

Dal Pio Monte della Misericordia in Napoli — *Memorandum* del Monte della Misericordia nei danneggiati dell'Isola d'Ischia, copie 48.

Dal signor Tommaso Vallauri — Il cav. Marino in Piemonte — Racconto, una copia.

Dal prefetto della provincia di Pisa — Atti

di quel Consiglio provinciale, sessione ordinaria e straordinaria del 1881-82, 1882-83, copie 2.

Dal presidente della Camera di commercio ed arti di Roma — Relazione del Comitato esecutivo intorno all'Esposizione di Milano nel 1881, una copia.

Dal presidente della Giunta per la inchiesta agraria — Volume 1, fascicolo 1 e 2 degli atti di quella Giunta contenenti la relazione dell'onorevole deputato Agostino Bertani sulle condizioni agrarie delle provincie di Porto Maurizio, Genova e Massa e Carrara, copie 5.

Dal prefetto della provincia di Verona — Atti di quel Consiglio provinciale per l'anno 1883, una copia.

Da Antonio De Antiquis, Napoli — Il Pantheon — Carme dedicato all'augustissimo Re d'Italia Umberto I, una copia.

D. M. D. G. — Ode: Un fiore sulla Tomba o la reminiscenza popolare, copie 5.

Congedi.

Presidente. Chiedono congedo per motivi di famiglia: l'onorevole Filopanti, di giorni 30; l'onorevole Mascilli, di giorni 6; per motivi di salute: l'onorevole Acquaviva, di giorni 8; l'onorevole Pavesi; di giorni 8; l'onorevole Fortunato, di giorni 5, per ufficio pubblico; l'onorevole De Renzis, di giorni 3.

(Sono conceduti.)

Verificazione di poteri.

Presidente. L'ordine del giorno reca: verificazione di poteri.

Dalla Giunta delle elezioni è stata trasmessa alla Presidenza la seguente comunicazione:

“ Roma, 26 gennaio 1884.

“ La Giunta delle elezioni, nella tornata pubblica del 26 corrente, ha verificato non esservi proteste contro le elezioni seguenti, e concorrendo negli eletti le qualità richieste dallo Statuto e dalla legge elettorale, ha dichiarato valide le elezioni seguenti:

“ 1° collegio di Roma, Torlonia Leopoldo; 1° collegio di Bologna, Baldini avv. Pietro; 1° collegio di Vicenza, Brunialti Attilio; 2° collegio di Treviso, Gabelli Federigo; 1° collegio di Genova, Del Santo Andrea.

“ Il presidente della Giunta

“ Ferracciù. „

Do atto alla Giunta delle elezioni della precedente comunicazione, e, salvo i casi d'incompatibilità preesistenti e non conosciute al momento della proclamazione, proclamo eletti a deputati del 1° collegio di Roma l'onorevole Torlonia Leopoldo, del 1° collegio di Bologna l'onorevole Baldini avvocato Pietro; del 1° collegio di Vicenza l'onorevole Brunialti Attilio; del 2° collegio di Treviso l'onorevole Gabelli Federigo; del 1° collegio di Genova l'onorevole Del Santo Andrea.

Giuramento del deputato Del Santo.

Presidente. Essendo presente l'onorevole Del Santo, lo invito a giurare.

(Legge la formola.)

Del Santo, ministro della marina. Giuro.

Seguito della discussione del disegno di legge relativo all'istruzione superiore del regno.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge relativo all'istruzione superiore del regno.

Ha facoltà l'onorevole Spaventa di proseguire il suo discorso, interrotto nella tornata di sabato.

Spaventa. Ripiglio il filo delle mie repliche alle osservazioni che l'onorevole relatore fece al discorso da me pronunziato sopra il progetto di legge che si discute. Io spero di essere breve, perchè non intendo di profittare dell'intervallo decorso dall'ultima seduta sino a questo momento per esaminare a fondo quelle osservazioni. Io intendo di riprodurre solamente le impressioni che le parole dell'onorevole relatore mi fecero alla mente il giorno stesso che parlò.

Fra queste impressioni ve ne ha una, che mi piace di ripetere, ed è la mia riconoscenza per la grande cortesia da lui usatami. E devo rispondere alla dichiarazione, che egli premise al suo discorso, con una dichiarazione analoga; ed è questa, cioè che, qualunque sieno le parole, colle quali combatterò le sue osservazioni, in esse non vi sarà mai nascosta l'intenzione di diminuire menomamente la stima che ho per l'ingegno suo, ed il debito che la Camera deve avergli per lo studio da lui posto sulla questione.

Rimasi col mio discorso al punto dove disputavamo dell'incertezza che regna intorno al concetto nell'articolo 1° della legge. Io manteneva l'assunto mio, cioè che cotesto concetto è ambiguo ed incerto, e l'onorevole relatore sosteneva al contrario, che sia chiaro e definito.

Io mi permisi allora un espediente logico molto noto, quello di sostituire al definito la definizione che l'onorevole relatore pareva accettasse del concetto, e formulai l'articolo in guisa, che la Camera potè essa stessa apprezzare se quello fosse un articolo legislativamente ammissibile. Dalle osservazioni mie intorno all'incertezza del concetto io deduceva, se volevasi introdurlo nel primo articolo del disegno di legge, la necessità assoluta di darne la definizione.

L'onorevole relatore mi rispose con l'obiezione che suolsi fare contro le definizioni in genere del diritto con la legge, cioè D. 17. 102: "*omnis definitio in jure civili est periculosa; parum enim est ut non subverti possit.*"

Ebbene, signori, la sentenza racchiusa in questa legge è certo sapiente, ma va intesa razionalmente; e s'ingannano grandemente coloro che la intendono in modo da condannare le definizioni del diritto. Se dal diritto si togliessero le definizioni, mancherebbe ad esso il suo principale fondamento. Il *Corpus juris* in fatti è pieno di definizioni, e tutti i codici sono stabiliti sulla base di definizioni giuridiche. Desidero di far sentire all'onorevole relatore il passo di un autore classico, non ancora superato nella logica del diritto, dico del Trendelenburg.

Ecco come il Trendelenburg esamina la legge 17, 202, ricordata dal relatore:

"Mentre le definizioni nelle scienze sono anzitutto determinazioni dei confini dei concetti, il che dice appunto il vocabolo *definitio*, esse diventano nel diritto determinazioni dei confini delle cose e dei rapporti stessi giuridici, una vera forza creatrice.

"L'antica sentenza riportata tra le regole del diritto *omnis definitio*, ecc., dinota la difficoltà che c'è a comprendere le mutabili relazioni della vita con un concetto nettamente preciso delle leggi di loro formazione, ma non può farci riconoscere meno l'assoluta necessità di dette definizioni. Le definizioni esatte sono i custodi logici della certezza del diritto e come le scelte dei confini delle determinazioni giuridiche."

E se all'onorevole ministro della pubblica istruzione l'autorità del Trendelenburg fosse sospetta, perchè egli è della scuola de'razionalisti, io leggerei un passo di un'autorità che egli non può rinegare, dico del Wundt, un fisiologo certo dei più chiari d'Europa.

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. Fisco e non fisiologo.

Spaventa. Il quale ha scritto anche di logica, e specialmente di logica del diritto. Nel secondo vo-

lume, che è tutto consacrato all'esame dei metodi delle scienze speciali e estesamente della logica del diritto, esaminando via via il *costume*, la *consuetudine*, la *legge*, la *norma* e la *definizione*, ecco che cosa dice della definizione a pagina 605:

"Le definizioni, al confronto delle norme, contengono più di esse, perchè gli è in specie la forma della definizione, la quale rende possibile di fissare esattamente i fatti che sono oggetto delle norme giuridiche e di distinguerli da fatti diversi."

Adunque, allorchè io avendovi dimostrato come il concetto del diritto di autonomia è incerto o non chiaro abbastanza, vi chiedevo, se voi vi ostinate ad introdurlo nel vostro articolo, che ne aveste data pure una definizione. La risposta che l'onorevole relatore mi faceva, che una definizione nel diritto sia cosa pericolosa, è una risposta che non ha nessun valore.

Entrando più addentro nell'esame del mio discorso, il relatore si stupiva, in primo luogo, che io mi fossi affaticato a censurare così vivamente il concetto dell'articolo 7° del disegno di legge del ministro, dappoichè, se il ministro aveva, come parve al relatore, accettato in luogo del diritto di approvazione che quell'articolo gli riservava sopra i bilanci universitari, un semplice diritto di ispezione e di riscontro che la Commissione vi aveva sostituito, la mia critica sul concetto dell'articolo 7, quale era stato formulato dal ministro, era per lo meno, diceva il relatore, superflua.

Veramente l'aver il ministro accettato che la legge si discutesse sopra il disegno di legge della Commissione, anzichè sul progetto suo, non implicava per me l'obbligo di credere che egli avesse accettato ogni parte del progetto della Commissione.

Epperò le osservazioni mie, o la censura, sul concetto del ministro potevano essere tuttora opportune. Ma, se io mi permisi di fare quella critica, fu unicamente con questo intendimento, per dimostrare cioè che il principio d'autonomia era talmente incerto nella mente stessa degli autori del progetto, che come si era poi venuto concretando negli articoli e specialmente nell'articolo 7, anzi che un'amministrazione autonoma ed indipendente dallo Stato, vi aveva dato un'amministrazione messa in balia dell'arbitrio ministeriale.

Ecco quale fu l'unico scopo della critica che io feci dell'articolo 7 del progetto ministeriale. La Commissione aveva sostituito, è vero, al concetto di approvazione dei bilanci universitari, quello del riscontro e dell'ispezione legale; ed io riconobbi questo principio più consono alla natura di un'amministrazione autonoma; ma feci notare innanzi

tutto il grandissimo difetto, che vi era di leggi che servissero al riscontro.

Il relatore dice che le leggi ci siano, che anzi ve ne siano più di quelle che occorrono, perchè egli ritiene che le leggi preesistenti intorno a questa materia non siano gran pezza abrogate dalla nuova legge che siamo per fare.

Io discorrerò di questa questione speciale, cioè del rapporto in cui la legge, che siamo per fare, stia rispetto alle leggi preesistenti, quando tratterò delle osservazioni che il relatore mi fece sulla parte del mio discorso relativa all'autonomia disciplinare. Per ora mi basta notare, che, oltre alle disposizioni molto generali che si ritrovano nella legge che discutiamo, altro mezzo di riscontro legale possibile dell'amministrazione universitaria non rimarrà che nei regolamenti per gli esami di Stato da promulgarsi dal ministro.

Ora, a me parve di aver dimostrato chiaramente che un'amministrazione le cui spese obbligatorie sono definite da regolamenti ministeriali, male può dirsi un'amministrazione autonoma. L'onorevole relatore, per confutare questo mio argomento, ricorse all'obbligo del ministro di sentire nella determinazione di questi regolamenti i Corpi consulenti che la legge gli ha messo a lato, ed il cui consiglio gli si fa obbligo espresso di richiedere nel progetto che discutiamo.

Egli aggiunse ancora che un freno il ministro l'avrebbe trovato nell'opinione pubblica.

Ora, o signori, dell'uso che i ministri fanno dell'avviso dei Corpi consulenti che la legge ha loro messo a lato, e del rispetto e del conto che sogliono fare dell'opinione pubblica, noi ne abbiamo prove bastanti per sapere che peso si può attribuire all'argomento del relatore. Ma, escluso il diritto di approvazione dei bilanci, e sostituito a quello il diritto di riscontro, e posto che questo riscontro possa materialmente farsi, giacchè vi sien leggi per farlo, questo diritto di riscontro o di vigilanza, io chiedeva, l'avete voi in alcuna maniera organizzato? Il relatore non ha risposto sufficientemente alle mie osservazioni in proposito. Egli finì coll'appellarsi al *jus extraordinarium* cui ricorre sempre un governo in casi imprevedibili, quando si tratta d'impedire che si compia un disordine contro i principii costitutivi su cui si regge uno Stato.

Ma, o signori, se il *jus extraordinarium* può essere tollerabile in casi non prevedibili, è un pessimo sistema quello di far le leggi in maniera che renda necessario di ricorrere a quello nei casi ordinari e prevedibili.

Tolta così di mezzo questa parte che può dirsi

preliminare dell'esame che io feci del disegno di legge, l'onorevole relatore affrontava valorosamente le opposizioni intrinseche da me accampate contro le tre famose autonomie. E cominciando dall'autonomia amministrativa, egli sorvolò sopra molti punti; lasciò da parte la impossibilità, da me dimostrata, che un corpo il quale non ha i mezzi di vita in se stesso, possa essere autonomo.

Non potè infirmare il principio razionalmente e storicamente inoppugnabile, che lo Stato misura sempre il grado della sua ingerenza nei corpi amministrativi che esistono nel suo seno nella proporzione del concorso finanziario che presta per la loro sussistenza.

L'onorevole relatore non ebbe a contraddire la legge di svolgimento di questa ingerenza per cui lo Stato da secoli, soccorrendo economicamente le Università, ha finito col farne delle vere sue istituzioni. Invece l'onorevole relatore si fermò specialmente sull'oggetto della mancata responsabilità ministeriale qualora si attui un sistema di amministrazione universitaria simile a quella che ci si propone.

Egli non mise in dubbio l'obiezione fatta non solo da me, ma da parecchi altri oratori di questa Camera, contro il sistema della dotazione fissa; dotazione che mentre si dice fissa, assolutamente fissa non può essere per una necessità ineluttabile, la quale non potremo disconoscere senza rinnegare i progressi della scienza. Ma mentre l'onorevole relatore non impugnava nessuno degli argomenti addotti contro il sistema della dotazione fissa, mi rimproverava l'aver io detto in questa Camera che ministro e Commissione si adoperassero con ogni arte, parlamentare s'intende, a sostenere in piedi questa macchina, anche con la promessa che la dotazione di questa o quella Università sarebbe convenientemente aumentata.

Per unica risposta a questo rimprovero io non posso far altro se non appellarmi alla coscienza di ciascuno dei deputati che siedono qui perchè mi si dica se ciò che io affermai non sia perfettamente vero.

Seguitava l'onorevole relatore ribattendo il mio appunto circa la diminuita responsabilità ministeriale; anzi, circa la manomissione, come io diceva, o restrizione delle prerogative di questa Camera nella amministrazione universitaria, nell'istruzione pubblica superiore, quando fosse abbracciato l'Istituto della dotazione fissa e il sistema generale di amministrazione che ci si propone.

Egli diceva che la sorveglianza che rimane al ministro da esercitare sull'amministrazione uni-

versitaria, mantiene la sua responsabilità innanzi alla Camera.

Ora, o signori, io voglio supporre col relatore, anzi andare più oltre di lui, che il sistema di sorveglianza, che noi ordineremo con questa legge sulle amministrazioni universitarie, sia così perfetto come quello che è ordinato dalla legge sopra le amministrazioni comunali e provinciali; e io vi domando se la responsabilità che ha il ministro della buona gestione dei comuni e delle provincie vi basterà per garantirvi che sia bene amministrata la somma di sette milioni affidata dallo Stato ai Consigli di amministrazione delle Università del regno.

Chiamereste voi responsabile il ministro dell'interno della cattiva gestione di un comune del regno, solo perchè la legge conferisce al ministro stesso il diritto d'ispezione sulla legalità e regolarità degli atti dei comuni?

Da più di 20 anni che io seggo in questa Camera, dove ho udito le teoriche costituzionali più ardite, non mi è mai occorso di sentir sostenere questa tesi: cioè che la responsabilità del ministro dell'interno nell'amministrazione comunale e provinciale vada fino a questo segno.

E ciò, o signori, ha la sua ragione in questo: che la mala amministrazione non dipende unicamente dalla irregolarità estrinseca delle forme o dalla sua non perfetta conformità con le leggi, ma da altre cause, le quali intaccano la essenza stessa delle operazioni amministrative.

Ora il dire che poichè è mantenuto il diritto di sorveglianza (che secondo me non è possibile esercitare per mancanza di leggi, nè nella legge che discutiamo è minimamente organizzato), si mantiene intera la responsabilità del ministro nell'amministrazione universitaria dinanzi alla Camera, è cosa perfettamente inesatta.

E se questa responsabilità è mantenuta, io domando: perchè togliete il danaro che voi attribuite all'amministrazione universitaria, al bilancio proprio del ministro dell'istruzione pubblica, e lo trasportate nel bilancio passivo del Tesoro?

E se la responsabilità del ministro è diminuita, non è pure diminuita la prerogativa di questa Camera di chieder conto al ministro del modo come il danaro pubblico è speso? Le prerogative della Camera, nella gestione del pubblico danaro sono in ragione della responsabilità che i ministri hanno della spesa.

Ad altra mia critica sul carattere morale dell'amministrazione universitaria che ci è proposta l'onorevole relatore fece anche delle osservazioni. Io enunciai, o signori, un principio generale, che

credo nessuno possa contraddire, cioè che gli amministratori del danaro pubblico non possono deliberare sopra atti che risguardano il loro particolare interesse, o l'interesse dei loro congiunti ed affini. Io dissi che i professori, sebbene generalmente io li ritenga superiori al volgo umano, sono uomini anch'essi, e che non concepiva come un'amministrazione, la quale secondo le stesse nostre leggi non pare morale per tutti gli altri uomini, diventi morale per i professori, anzi l'ottima delle amministrazioni, poichè la proposta riforma ci si promette come ottima delle amministrazioni universitarie. L'onorevole relatore mi rispose quasi con un rimprovero, come se io avessi calunniato i professori.

Qui, o signori, la calunnia non ha che farci; qui non si tratta di calunniare alcuno; qui si tratta di fare le leggi con la cognizione di quello che siano gli uomini e gl'interessi umani.

L'onorevole relatore rilevò una parola, che io dissi, poco parlamentare, se vuoi, poco nobile e non tecnica secondo il Codice penale, quasi che con quella io avessi inteso ferire i professori.

Niente di meno vero, di meno esatto che una interpretazione simile del mio pensiero! Io dissi che nel vostro sistema il Consiglio amministrativo finiva con approvare i conti consuntivi della propria gestione, e ciò mi pareva enorme.

Soggiunsi che non bastava la revisione dei conti domandata alla Corte dei conti, poichè la revisione di questa riguarda il solo lato formale e materiale della gestione. Il qual lato formale e materiale giova per assicurarsi contro i *prevaricatori*, ecco la parola tecnica, che avrei potuto adoprare più acconciamente.

Ma la revisione della Corte dei conti non entra nelle questioni di convenienza e di opportunità, le quali possono sorgere anche nell'amministrazione tenuta dagli uomini più onesti. L'uno è l'altro rendiconto sono necessari; ma se il primo è indispensabile contro i prevaricatori, il secondo è necessario anche con amministratori onesti, ma non abili.

Io aveva detto di più che il tipo di amministrazione, da voi proposto, non ha riscontro nell'amministrazione di nessuna Università che io mi conosca nella storia fino ad oggi.

Il relatore non rispose parola contro questa mia obiezione. Soggiunsi, che se io aveva a cercare un tipo di amministrazione simile a quella offertaci con questa legge, io non sapeva rinvenirlo se non in una fondazione ecclesiastica, anzi in un Capitolo di canonici, i quali, pure adempiendo scrupo-

losamente i loro uffici religiosi, amministrano le loro prebende senza render conto a nessuno.

L' onorevole relatore si fermò sopra questa rassomiglianza da me intraveduta facendoci osservare che veramente non è perfetta, perchè i Capitoli dei canonici non amministrano veramente essi la sostanza come sarebbe il Consiglio di amministrazione universitaria nell'interesse della scienza, ma la sostanza della fondazione di un Capitolo è amministrata singolarmente da ciascun canonico. Io potrei dire che vi sono Capitoli di canonici che amministrano una sostanza comune, oltre alle prebende particolari che amministra ciascun canonico da sè.

Ma, comunque sia, l'importanza del mio paragone rimane la stessa, e sta in ciò, che voi ristabilite il *beneficium*. Signori, il *beneficium* è una istituzione sociale ormai vieta, l'istituzione che unisce un possesso all'esercizio di un ufficio pubblico.

Io fo grazia alla Camera delle molte definizioni che ho innanzi del *beneficium* ecclesiastico, per farle vedere la strettissima rassomiglianza che v'è tra esso e il nuovo Istituto della dotazione fissa delle corporazioni universitarie che voi ci proponete. Il Van Espen, l'illustre scrittore di diritto ecclesiastico, definisce così il beneficio: "*Beneficium est jus perpetuum percipiendorum fructuum quorumcumque ex bonis ecclesiasticis vel Deo dicatis propter officium spirituale, auctoritate Ecclesiae constitutum.*"

Sostituite in questa definizione alle parole: *beni ecclesiastici*, le altre: *beni dello Stato*; alla parola: *Chiesa*, l'altra: *Stato*; alle parole: *ufficio spirituale*; le parole: *ufficio di professore*, e si avrà la definizione del diritto universitario della dotazione fissa.

Così finiva il relatore di trattare della parte del mio discorso riguardante la autonomia amministrativa, e entrava in quella relativa alla autonomia didattica.

La obiezione principale che io posi innanzi contro la autonomia didattica fu questa: cioè, che i due principii di diritto pubblico didattico, i quali consistono nella libertà di insegnare e nella libertà di apprendere, non possono trovare i loro fondamenti nel concetto della autonomia didattica. Quindi, allorchè mi si diceva: nella autonomia didattica è il fondamento del diritto pubblico didattico, io soggiungeva: Questo non è vero, nè può essere vero, e credo che la dimostrazione che ne ho data non potesse essere più evidente; tanto che il relatore stesso, per il primo, ha convenuto di ciò, dichiarando che nella sua mente non mai ha confuso l'autonomia didattica con questi due diritti pre-

ziosi, della libertà d'insegnare, e della libertà d'apprendere, i quali debbono essere garantiti in una legge organica come diritti individuali, e non possono essere sottoposti a norme obbligatorie che su di essi abbia potestà di emettere una corporazione qualsiasi. Ma alla poca determinazione di questo concetto di autonomia didattica, era, secondo me, da attribuirsi l'incongruenza delle disposizioni in cui la Commissione, più che non lo stesso ministro, concretava le sue idee circa il diritto pubblico didattico.

Io notava come, mentre la Commissione dispensava gli studenti che aspirano a dare gli esami di Stato dal provare che abbiano effettivamente compiuto il corso universitario sulle materie che si prescriverebbero nei regolamenti ministeriali (come richiede la proposta ministeriale che provino), essa obbligherebbe coloro che aspirano semplicemente ad ottenere la laurea a sottostare a tutti i provvedimenti che alla Facoltà rispettiva piaccia di prendere per il regolare e profittevole andamento degli studi, dice l'articolo 33, non che alle norme relative all'esame.

Ebbene, a mio avviso, questa è tale incongruenza che posso darne la colpa soltanto alla fallace idea di autonomia da cui voi siete mossi nello studio della quistione, perchè solo l'ambiguo concetto di autonomia può aver potuto farvi parere liberale e ragionevole ciò che è arbitrario e contro ragione.

Io dicevo che, se può parere legittimo (e deve parerlo) che lo Stato il quale mira ad assicurare un minimo di coltura necessaria nelle professioni, sottoponga coloro che aspirano ad esercitare le stesse alla prova che abbiano acquistato questo minimo di coltura, e che per questo scopo possa prescrivere anche i mezzi che didatticamente e metodologicamente paiono più atti a raggiungerlo, non può però, a mio avviso, sembrare ugualmente legittimo che esso ciò faccia quando non si tratta di assicurare questo interesse sociale, ma si tratta solo di ottenere una laurea che non ha alcuno effetto giuridico, o se ha effetto alcuno, esso è solo quello di provare che uno ha studiato una data scienza.

In quest'ultimo caso non si comprende come la Commissione sottoponga i candidati a norme molto più ristrette che non siano quelle prescritte dai regolamenti attuali delle nostre Università.

La Commissione su questo argomento non ha risposto verbo, nè io la stringo a rispondere, poichè potremo ancora trattarne lungamente, se vuole

quando saranno discussi gli articoli che si riferiscono a tale importante particolare.

Vengo, o signori, ad un punto secondo me capitale. Io avea posto alla Commissione questo quesito: gli articoli 106 e 143 della legge relativa alla disciplina sono aboliti per effetto della semplice autonomia disciplinare concessa alle Università?

Il relatore mi rispose che no. Egli è partito da un principio il quale è questo, cioè che delle disposizioni della legge del 1859 non sono veramente abrogate dalla legge nuova se non quelle che risultano contrarie alle disposizioni della legge stessa; e siccome nella legge nuova, non si fa motto delle trasgressioni e delle pene si dei professori che degli studenti, delle quali trattano gli articoli che ho detto, così deve ritenersi che gli articoli stessi rimangono tuttavia in vigore.

Con questa logica interpretativa (che astrattamente io accetto, ma che, quando l'applicheremo all'articolo 1° vi dimostrerò con la maggiore evidenza che è fallace), con questa logica tutte le disposizioni delle leggi anteriori, le quali si riferiscono non più alla materia disciplinare, ma ad altre materie, come quelle contemplate nell'articolo 49, dove si determina il numero delle Facoltà, e tutto il capo 2° in cui sono determinati gli insegnamenti delle diverse Facoltà, tutte queste disposizioni che non trovano nessun riscontro nella legge che noi facciamo, sono abrogate o no? Ecco che cosa io vi domando. Se non sono abrogate, dov'è allora la vostra autonomia? E come potrebbero essere esse credute abrogate se non sono abrogati gli articoli 106 e 143 quando la ragione di crederli ancora in vita sarebbe la stessa? Ma sarebbero veramente non abrogati?

Signori, quando l'articolo 1° concede l'autonomia amministrativa, didattica e disciplinare, sotto la vigilanza dello Stato ed in conformità delle legge che facciamo, è evidente che questa autonomia non può trovare altro limite che in questa legge. Questa è una disposizione di natura diversa dalle altre disposizioni di legge che sogliamo fare; dappoichè le altre disposizioni, lasciano evidentemente in vita tutte le altre leggi preesistenti ancorchè non se ne faccia espressa menzione in quanto non siano in contraddizione con la legge nuova; ma qui con quest'articolo noi conferiamo a' Corpi universitari potestà di determinare sulla materia intorno a cui determinavano leggi preesistenti, materia amministrativa, didattica e disciplinare delle Università; e però se voi dite che l'esercizio di questa facoltà non ha altro limite che quello che gli dà soltanto la nuova legge,

è evidente che con questa facoltà i Corpi universitari possono co' loro regolamenti abolire tutte le norme contenute nelle leggi preesistenti sulla materia stessa.

Se voi volete mantenerle è necessario di dire che l'esercizio delle vostre tre autonomie è sottoposto non solo alle limitazioni imposte dalla presente legge, ma a tutte le limitazioni delle leggi preesistenti, le quali non sono espressamente abrogate.

Ora, signori, io non ho potuto fare un esame completo di tutte le altre leggi dove possono trovarsi disposizioni che restringono le vostre tre autonomie; ma egli è certo che, così come avete proposto il vostro articolo, il senso che ne risulta è illogico, è contrario al fine che vi siete proposto. Questa questione intricata non nasce se non da una ostinazione di voler mantenere un concetto così confuso e ambiguo nell'articolo della vostra legge.

Ma perchè questa ostinazione? Questo è il caso di dire: *rumores ponunt ante salutem*.

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. *Non ponebat enim rumores ante salutem.*

Spaventa. E lascio in pace la Commissione.

Lazzaro, della Commissione. Finalmente!

Spaventa. E vengo al ministro. L'onorevole ministro fu grandemente gentile con me, ed io spero di corrispondere alla sua gentilezza nello stesso grado. Il ministro cominciò il suo discorso ricordando un'allusione che io feci al principio del mio, relativa all'influenza che fu spiegata nel mese di dicembre per ottenere il voto sull'ordine del giorno dell'onorevole Genala.

Io veramente facendo quell'allusione, non intesi di determinare la posizione politica che il ministro della pubblica istruzione ha presentemente nel gabinetto. Se avessi voluto far ciò, mi sarei servito delle stesse dichiarazioni da lui fatte in risposta all'onorevole Crispi per spiegare la cagione per cui è rimasto nel Ministero. Quelle spiegazioni avrebbero potuto parermi tutt'altro che soddisfacenti nell'interesse di un uomo politico del mio paese. Ma ripeto che nel fare quell'allusione intesi unicamente di restringerne il significato a questo; di credermi, cioè, libero di discutere, come ho fatto, la questione nuovamente a fondo innanzi a questa Camera.

Il ministro accennò poi all'esistenza dei due sistemi, di uno dei quali sarebbe rappresentante lui in questa discussione, dell'altro sarei rappresentante io.

Veramente, o signori, io non pretendo di essere rappresentante di nessun sistema. Se si tratta di

sistemi teorici, la discussione mi parrebbe affatto inopportuna in questo recinto; se si tratta di sistemi pratici, io dico semplicemente che il mio sistema pratico circa il valore e l'amore delle libere istituzioni, è tutta la mia vita.

Il ministro accennò quindi alle dottrine dello Stein, come di un pubblicista, di cui io ho citato qualche volta il nome in questa Camera; e, pur dichiarando che quelle dottrine non sono le sue, disse però che lo Stein, in questa questione dell'ordinamento universitario, veniva in appoggio delle sue idee.

Onorevole ministro, io mi guardo bene dall'entrare in una esposizione del sistema dello Stein relativamente alle pubbliche amministrazioni, e in specie alle amministrazioni non governative, ma che pure sono, secondo lui, di Stato, come sarebbero le amministrazioni comunali e provinciali, ed altri Istituti che vivono da sè, e hanno in sè stessi le condizioni morali ed economiche della loro esistenza.

Ma in quanto alle Università oso dire che l'onorevole ministro è stato ingannato circa le opinioni dello Stein. Io ho qui un libro di lui che studiai un pezzo, intorno all'istruzione elementare e professionale, libro pubblicato fin dal 1868, e del quale lo Stein ha rifatto ultimamente un'edizione nel 1883, ma che non giunge alla parte riguardante specialmente le Università.

Ora del concetto dello Stein circa le Università non si può dire che questo.

« Le Università sono oggi istituzioni dello Stato per l'istruzione delle professioni. Ricevono dallo Stato il compito d'istruire, sono da esso mantenute, stanno sotto il diritto civile generale, è non rimane loro dell'epoca dei ceti sociali politicamente organizzati (ständischen Epoche) che l'auto-amministrazione dell'insegnamento dentro i limiti legali della legge. E questo è lo stato in cui ci troviamo. »

Onde si vede come, oltre alla libertà d'insegnare, ed alla libertà di apprendere, lo Stein non rinosce nè richiede nelle Università tedesche nessuna delle altre autonomie che sono sognate in questo disegno di legge.

L'onorevole ministro si è doluto ancora che io mi fossi permesso di dichiarare il suo concetto di autonomia un pregiudizio e non un principio.

Dichiarandolo un pregiudizio, l'onorevole ministro deve rendermi giustizia che io lo riferiva, non alla sua mente, al suo intelletto particolarmente, ma ad una certa disposizione di spirito, non recente, e di molti, che fa cercare in quel concetto confuso il rimedio a tutti i disordini edi-

sagi, che si trovano nelle nostre amministrazioni. Ma, pure riferendo questo pregiudizio ad una origine lontana e ad una causa che non è solo nella mente dell'onorevole ministro, io convengo di aver visto nella mente sua stessa lo stesso fenomeno.

E io vi potrò dare, signori, la prova palpabile di ciò nelle parole stesse, con cui il ministro ha espresso innanzi a questa Camera il modo onde concepiva il principio della sua legge.

Il ministro diceva: « Fatta l'Italia, diceva Massimo d'Azeglio, debbono farsi gl'italiani. A raggiungere così alto fine, quale mai può esservi mezzo più acconcio e più valido dell'autonomia concessa agli studi superiori del regno? »

« Il diritto pubblico in un regime democratico-costituzionale distrugge il privilegio e si affida alla libertà d'insegnamento. »

« Le possibili trasmodanze della curia, il cemento di talune ambite e poderose alleanze, la libertà, il decentramento amministrativo, che sono il palladio della maggioranza liberale; tutto questo insomma vi è presentato oggi col presente disegno di legge. »

Signori, quando una idea così sincretica può generare illusioni di questo genere, essa, permettetemi dirlo, non è un principio, è un pregiudizio.

Il ministro infine ha detto che egli intende il concetto dello insegnamento universitario moderno nella stessa maniera che è parso a me d'intenderlo e che mi era permesso di fuggevolmente figurare nelle mie parole.

Io riassumevo a mio modo il carattere dell'insegnamento superiore universitario moderno, in quell'armonia che si è stabilita tra l'arte e la scienza, per cui la scienza va diventando sempre più pratica, e la pratica tende a diventare sempre più scientifica. Io aveva detto perciò che le professioni anzichè essere cacciate dalle Università, vi entrano sempre più per tutti i versi nelle cliniche, nei laboratori, nei seminari filologici e giuridici, nei giardini zoologici e via dicendo.

Il ministro consentiva in queste idee, anzi gli parevano scarse ad esprimere i rapporti che vi sono presentemente tra la pratica e la scienza, tra l'arte e la scienza, ed invece di dire: l'una si è conciliata coll'altra, voleva che si dicesse: l'una è fusa coll'altra.

Ora, o signori, chi voglia paragonare il senso di queste ultime dichiarazioni del signor ministro con le idee da lui manifestate nel suo discorso degli 8 dicembre nella discussione generale, non può non restare grandemente meravigliato.

L'onorevole ministro nel suo discorso degli 8 dicembre si esprimeva così: « La professione

quando comincia? Comincia quando il giovane esce dall'Università, e comincia per le mani del Governo che non guarda la scienza, ma l'arte. E lo vedrete poi. Negli esami di Stato non si toccheranno davvero le grandi questioni scientifiche; si faranno le prove per vedere se i giovani conoscono la professione che vogliono imprendere, se hanno imparato bene le regole dell'arte, non i principii della scienza, cosa tutt' affatto diversa. »

Ora, quando il ministro dichiara oggi qui che egli è d'accordo con me intorno al concetto dell'insegnamento delle professioni, che oggigiorno tendono a diventare sempre più scientifiche, mentre nel suo discorso del dicembre scorso vi diceva che negli esami di Stato egli non domanderà se i giovani conoscano i principii della scienza, ma le regole dell'arte, io non so risolvermi a chi credere. Se credessi alla seconda versione del suo concetto, direi ch'essa è una vera degradazione delle professioni intellettuali e che non che riconciliarsi con la scienza, l'arte ne resterà assolutamente lontana, e che per tal via la educazione professionale del nostro paese si ridurrebbe in termini ben miserabili.

Signori, io ho finito le mie repliche. Mi son permesso di parlare e di riparlare su questo argomento per due motivi.

Ho creduto che le mie povere parole potessero essere un omaggio reso alla coscienza che voi stessi avete della sovranità nazionale, e dell'altezza della scienza moderna a cui desiderate che s'inizii e s'ispiri la coltura delle professioni sociali nel nostro paese, pur rimanendo pratiche ed operose.

Ho creduto ancora che il concetto che informa il disegno di legge, quale fu concepito dal ministro, sia una violazione di quell'una sovranità nazionale rappresentata da questo Parlamento, che non consente oggi che vi sia altra fonte del diritto che essa sola e che ogni altra creazione di norme giuridiche nelle unità inferiori collettive non possa essere che per una delegazione e soggetta all'alta vigilanza del Governo.

Ho creduto infine che, dalla maniera con cui il ministro intende i rapporti che la scienza in sé e la coltura in generale hanno con le scienze speciali e le peculiari professioni scientifiche, io non aveva da augurar bene per l'avvenire dell'educazione intellettuale del mio paese.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Coppino.

Voci. La chiusura, la chiusura.

Presidente. Bisognava domandarla prima. Ora ho data all'onorevole Coppino facoltà di parlare.

Coppino. L'emendamento che io avevo proposto all'articolo primo fu combattuto per due ragioni le quali, sarà ignoranza o superbia mia, non riescono a persuadermi che non fosse giusto e non fosse opportuno. La modificazione da me domandata parmi si dovesse dimostrare dannosa a quello che è il principale obbietto della legge, il progresso scientifico del paese.

Invero, signori, in quanto alle autonomie, comunque s'intendano, quali siano i limiti che la legge vi ponga, quali siano quelle altre condizioni che il concetto autonomico domanderebbe, vanno giudicate alla stregua degli effetti utili per l'educazione e la scienza del nostro paese. Invece il mio emendamento fu giudicato in altra maniera. L'onorevole relatore della Commissione ha detto: è un emendamento modesto, non vi fidate dell'epiteto che gli ha dato il proponente, esso mira a sottrarre una pietra dall'edificio che noi stiamo costruendo, ma quella è la pietra angolare, questa sottratta, l'edificio cadrà. Io sono più grato all'onorevole ministro il quale, pur risoluto di non accettare il mio emendamento, osservava che il suo posto ci poteva pur essere nella legge, nelle disposizioni transitorie; e rendendo grazie all'onorevole ministro del posto che egli credette indicarmi ne traggio questa conseguenza che anche col suo pensiero l'emendamento da me proposto, aveva la sua ragione. Una seconda obiezione fu fatta al mio emendamento, ed a me par la più grave; non pel suo intrinseco valore, ma perchè mi pare introduzione di un criterio che non dovrebbe essere portato nelle nostre discussioni.

L'onorevole relatore disse me nemico dell'attuale progetto di legge, ed asseverò che la passione impediva a me di misurare così la portata delle proposte accettate e fatte dalla Commissione, come la portata dell'emendamento che io stesso aveva recato innanzi.

Ma più mi commosse l'affermazione dell'onorevole relatore, il quale credette trovare in una mia metafora un'offesa a sé. Forse io ne avrò scusa, e sarà stata solo un'infelice reminiscenza mia di precetto *oraziano*; e qui intendo chiarire il concetto di una frase la quale mi pare che per la prima volta sia stata giudicata capace di offendere.

Orazio pensando agli studi preliminari per i grandi e creatori intelletti ha detto: vedete quello che possono portare le vostre spalle. Dopo lungo tempo il più grande iniziatore dell'artistica, e certo più che artistica, civiltà moderna, trovandosi dinanzi a Virgilio voleva l'esame delle sue forze, ed

in altro luogo egli pure parla delle sue spalle, e dice:

« Se l'omero mortal che se ne carca. »

All'onorevole Berio io debbo proprio dire, che lontano dal mio concetto era questo, che la frase oraziana non potesse attestare una vera stima del suo valore.

Questo glie lo ripeto con tutta la sincerità, e non farebbe bisogno; perchè frasi chiarite dalla consacrazione e dall'uso dei secoli, non aspettano ora dichiarazioni.

Io doveva dire una cosa sola, e la Camera mi permetterà di dirla. Quando il relatore, con una erudizione lodata da noi, ha cercato e rappresentato lo svolgimento del pensiero della riforma degli studi, in tutti i progetti che furono presentati, ha dimenticato il mio e sospetta che io mi tenga offeso di una dimenticanza che so volontaria. Io fo appello ai vecchi di questa Camera, se mai abbiano potuto sospettare che io abbia qualche tenerezza per le cose mie? Entrai, sono, e fino a che il voto degli elettori mi ci manderà resterò in questa Camera senza che nessun sentimento personale suggerisca il voto della mia coscienza; ma con l'obbligo solo di guardare, vedere e giudicare quello che mi paia utile all'interesse del mio paese.

Nessuna questione personale ho fatta e non farò; e desidero che lo creda il relatore, a cui rendo qui testimonianze di onore per la maniera in cui porta la difesa di un progetto gravissimo, non per la nostra opposizione, ma per l'avvenire del nostro paese, il quale attraverso i contrasti delle opinioni intende a quello che stabilisca la vera gloria, la vera prosperità sua. Il che è cosa tanto alta e tanto vasta, da assorbire tutte le nostre individualità.

La scienza italiana, come noi la desideriamo e come la vagheggiamo, val meglio di noi. Dunque, non personalità, non passioni.

L'onorevole ministro anche egli ha supposto questi bassi motivi, e ne ha portato le ragioni. Egli ha creduto che io, per tenerezza d'autore, fossi nemico di questo progetto di legge; e ricordò come i giornali avessero annunziato l'opposizione mia.

Io sono grato al ministro che mi mette innanzi donde egli ha tratto la sua conclusione.

I giornali dunque hanno detto della mia opposizione. Da una delle nostre principali città mi si mandava uno di questi giornali, e mi si diceva il nome dell'autore della corrispondenza e donde questi pigliasse le sue ispirazioni. Dubbio non era

che questo fosse uno scrittore avverso, nè avesse un' scopo favorevole a me.

Se l'onorevole Baccelli avesse tempo a ricercare quegli scritti cui allude, vedrebbe non avere avuto informazioni esatte, nè quelle, quali si fossero, essere state diffuse da giornali amici a me.

È ingiusto il credere che in una questione di tal natura e di tanta importanza, il giudizio mio sia stato determinato dalla volontà o dalla passione di contraddire, il che diminuirebbe la stima che per tante prove di benevolenza essi hanno in me riposta.

Sgombrato così il terreno delle accuse più o meno manifeste di cattiva volontà e di passione di contraddire, per mettermi in una delle più spiacevoli condizioni in cui si possa trovare un uomo, dirò una parola dell'emendamento proposto.

L'onorevole ministro con una parola sola, ha giudicato il mio discorso. Nell'opposizione io sono venuto digradando. Mi pare che la parola sia sua o renda il suo concetto.

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. Ho detto, raddolcendo.

Coppino. Il concetto mio e il giudizio che io ero in debito di esporre, non ha patito per via modificazioni di sorta.

Secondo la natura mia non ho guardato di preferenza quali ragioni avessi per respingere.

In leggi complesse come questa, venute dopo studio sì largo, mi parrebbe strano lo affermare che il buono o manchi o scarseggi così che siavi motivo di rigettare tutto.

A me pare più giusto e provvido riguardare il buono che vi sia, e studiare se ai difetti non ci sia modo di riparare.

L'articolo 1° della legge e i tre principii che sono dal medesimo stabiliti, furono da due autorevoli oratori considerati così che uno li disse degni di essere respinti, l'altro li esclude, sebbene con più mite giudizio. Condannarli, e sopprimerli la situazione della discussione è questa.

Baccelli, ministro della pubblica istruzione. No!

Coppino. Certo no per l'onorevole ministro nè per la Commissione, nè per coloro i quali sono disposti a seguire ministro e Commissione.

Ma bisogna pure a certi discorsi e a certi uomini dare il valore che nasce dal posto loro e il giudizio che dalle parole loro si possa pronunciare, è questo: Sono per l'uno dannosi, inutili o superflui per l'altro.

La conseguenza essere potrebbe che per una od altra ragione siano esclusi dalla legge.

A questa conseguenza io non sono venuto. A me non piacque mai lo impedire il fare a nessuno, e

negare gli effetti di un'opera legislativa. Della possibilità, della convenienza, della necessità di modificare qua o là le prescrizioni che derivano da quei principii, il che vuol dire temperarne la portata e in certo modo limitarne e correggerne la natura, hanno discorso oratori dotti, eloquenti. Questo sistema a me era persuaso così dal giudizio della mente come dalla prudenza, e dai precedenti miei.

Mi è avvenuto di dover presentare (e questa è per me una ragione d'urgenza) un progetto di riforma universitaria.

Se io nel mio discorso, o nei discorsi che farò, volessi andare molto innanzi nel contraddire i principii che si vogliono porre a base di questa legge, potrei io stesso esser colto in contraddizione.

Io ho accennato che ciò che per me era dannoso nel disegno di legge che è in discussione, fosse il difetto della corrispondenza delle prescrizioni nostre con le condizioni reali del momento nel quale dobbiamo promulgare la legge, il che mi tratteneva dal dare con pienezza la mia adesione al disegno di legge.

Lo stato vero e reale presente si trascura, o mi inganno; e andando oltre alla realtà il disegno nostro poco assicura che l'avvenire sia quello e quale si vuole. Per riuscire non basta sempre che le proposte siano generose.

Avrò torto, ma io mi immagino che i popoli non arrivano giammai alla mèta alla quale aspirano, e dove si lusingano di trovar pace con gloria; e se talora si credono di averla toccata, non l'hanno, si può dire, raggiunta, che per una ragione sola, per conoscere cioè quanto tratto di cammino resti loro a fare.

Potrà essere dunque diversità di giudizio sulle condizioni attuali del mio paese; ma quell'idealità che la Commissione e il ministro vedono vicina, io la vedo lontana, e lungo questa distanza, o signori, forte io temo che non ci stiano pericoli.

E come la scienza al giorno d'oggi deve esprimere da sè tutta la vita di una nazione e fecondarla, così i pericoli che temo per la scienza, diventano per me pericoli per la nazione.

L'onorevole ministro e la Commissione (e li lodo) fecero tesoro di quante, innanzi a questa, furono manifestazioni di riforma nel seno del Parlamento italiano, e, cosa sfuggita all'onorevole relatore, fu ricordata dall'onorevole ministro.

Egli vi ha detto come una Commissione di bilancio composta dei migliori uomini che avesse il Parlamento italiano, avesse appunto proposti quei principii che sono base della legge sua. Fu relatore di quella Commissione l'onorevole Minghetti, e

ricordò come facesse parte della medesima attuale presidente del Consiglio dei ministri.

Il fatto recato innanzi dall'onorevole ministro certo deve chiamare la Camera a considerazioni gravi. Ho veduto sul banco dell'onorevole nostro presidente scritto il nome dell'onorevole Minghetti. Egli si spiegherà, ma permetterà a me che, conoscendo per quali condizioni furono prese le deliberazioni dalla Commissione del bilancio, dica quale ne fu l'esito.

Quando la Commissione del bilancio era incaricata del lavoro di cui ora è parola, io era ministro, e ministro da poco tempo; e quelli che ricordano il Ministero del 1867, capiscono di quanta sicurezza godesse nei primi mesi quel Ministero. Io mi presentai a sostenere quel combattuto bilancio da uomo rassegnato ad essere battuto. Non aveva per me che una cosa sola: la sicurezza che quelle deliberazioni non approdavano ai migliori interessi della nazione, nè rispondevano allo spirito della nazione che risorgeva: se le condizioni finanziarie del paese avevano potuto suggerirle, se era bene che fossero portate dinanzi al paese, pensoso per le difficoltà del suo bilancio, avevo il conforto di credere che ad un'alta questione di studi e di scienza nessun'altra si sarebbe anteposta.

L'Italia al 1867, non compiuta ancora la sua rivoluzione, colla grande fiducia nelle ispirazioni del suo passato, e il sentimento della fama serbata per la bontà della sua scienza e della sua arte, non avrebbe permesso che lo Stato, togliendone a sè la cura, abbandonasse i nostri grandi Istituti.

Io auguro ai ministri dell'istruzione pubblica la fortuna che ebbi allora.

Il quarto d'ora pareva così minaccioso, che non solo alle Università si negava l'ulteriore sostegno dello Stato, ma si diminuivano anche gli scarsi sussidi all'insegnamento ed alla educazione popolare.

Quando si trattò di definire la questione, la Commissione ha riconosciuto che gl'interessi morali e intellettivi della nazione potevano e dovevano ancora ottenere dalla Camera una soddisfazione, e che qualcosa era più grande che non fossero i nostri bisogni, cioè la educazione e il progresso scientifico.

La questione non fu posta, la battaglia non si diede. Non fu discusso il bilancio; ma la Camera lo votò come io l'aveva presentato.

Se, dominati dal pensiero delle strettezze nostre, abbiamo avuto il coraggio di quelle proposte, abbiamo sentito però che l'animo del paese non le avrebbe approvate.

Ora, in condizioni diverse, dobbiamo ripetere lo stesso? Lascio a voi il giudizio. E qui io mi ri-piego al modesto emendamento mio, e prendo atto di una dichiarazione dell'onorevole ministro, del quale io ho detto che ero più contento che non fossi della Commissione.

Non voglio intrattenere lungamente la Camera, ma davvero dalla sua adozione, per la libertà degli studi e della scienza, più vantaggi che danno potrebbero avvenire. Il che, o signori, apparirà anche meglio dalla discussione degli articoli successivi. Ma, se voi pretendete che alla libertà didattica occorra l'assoluto dominio di un bilancio, questo deve trovarsi in condizioni che dimostrino la capacità sua di rispondere a tutte le esigenze della scienza che ogni dì si fanno maggiori. Nè può essere immobile negli stanziamenti suoi, come pure prescrive la legge proposta. E dinnanzi alla certezza nostra dell'attuale insufficienza degli assegni, li avete voi i somministratori di nuovo denaro?

E questo così stando, non dobbiamo dedurre che sia perciò difettoso l'edificio in quella parte, che è la più grande e più vera, della libertà d'insegnare e di apprendere?

Allargamento di studi, ed istituzione di cattedre, dotazioni pari a nuovi bisogni, e novità di stabilimenti, e chiamate de' migliori professori sono cose troppo congiunte ai bilanci. Onde il valore di questi deve essere certo e determinato da chi voglia che le innovazioni nostre siano davvero vantaggiose al sapere.

Il ministro discorrendo dell'emendamento da me proposto, non ne approvò la sede, e indicò come luogo adatto pel medesimo la classe degli articoli transitori.

Ma lo indicare il luogo non voleva dire che il ministro fosse per accettarlo meglio là che qui. Onde la trasposizione non avrebbe avuto alcun utile effetto. Ma neanche il luogo si potrebbe ritenere più adatto.

L'onorevole relatore sul primo rispondere alle obiezioni fatte a quest'articolo richiamava in vigore tutto l'ordine del giorno presentato dalla Commissione.

La Commissione aveva ottenuta una prima vittoria, della quale non solo dovesse esser lieta per sè, ma ancora per i principii ai quali teneva, nè voleva lasciarsela fuggire di mano.

Tale successo si confermerebbe con la votazione dell'articolo primo, e quest'autonomia, non definitiva, sarebbe la spada che tronca tutti i nodi, tutte le difficoltà che noi seguitassimo ad opporre ai successivi articoli del progetto.

Importa dunque, perchè il precedente non si crei e non s'imponga, stabilire che il concetto d'autonomia abbisogna di dichiarazioni le quali nasceranno dal modo col quale voi approverete i successivi articoli della legge.

Dove ciò non si faccia, sarà obbietto che per noi si torna sulla cosa deliberata; che le opinioni e le massime combattute non sono altro che il logico e naturale svolgimento dei principii innanzi approvati.

Al postutto la questione non avrebbe per me una vera importanza, e sarei lieto di consentire col ministro; ma chiaro è che il concetto dell'emendamento dovrebbe essere accettato.

L'autonomia amministrativa sarà effettivamente in atto quando le Università provino non difettare di quei mezzi che all'indole degli studi e dei metodi attuali corrispondono.

Che se le Università questa forza non hanno, a che la libertà di fare, quando voi siete persuasi della non potenza a fare?

Prudenza di legislatore mi pare che sia di riconoscere alle persone giuridiche tutti quei diritti che possono convenientemente e con riputazione esercitare. Le facoltà grandi, quando maggiori difficoltà ve ne contrastano l'uso, danneggiano nella stima altrui.

Non ritengo che sia stato utile il molto discorrere che di questa legge fu fatto, innanzi che ci stesse davanti concreta in tutte le disposizioni sue.

Le cose lunghe diventano serpi, disse una volta l'onorevole Crispi: entrano nei giudizi elementi nuovi, si formano e si manifestano opinioni che non hanno ancora affrontato l'esperimento della discussione.

Le particolarità spesso prendono il posto del concetto generale, e difficile riesce la concordia quando ciascuno ha dentro di sè deliberato.

Forse in questa materia di cui ci occupiamo, noi senza di ciò avremmo seguito il metodo nostro.

Voi avete votata la legge per l'Istituto superiore di Firenze; avete votata la legge per la Università di Sassari; avete assistito alla creazione della scuola o al perfezionamento della scuola per gli ingegneri di Bologna; completato gli studi di questa o di quell'altra Facoltà, o signori. Avviati per quella strada, perchè troveremo difficoltà a ripetere quello che, o amministrativamente o legislativamente, abbiamo fatto? Abbiamo levato Sassari da quella posizione di perpetua minorità in cui era stata messa; ma sicuri intorno a quei mezzi che le occorreano. Abbiamo restituito a Pavia quel decoro che Ella

aveva della Facoltà matematica e della Facoltà letteraria: due sezioni, dirò, le quali esercitano una perpetua influenza sull'educazione del popolo, sezioni umane davvero che ci fanno conoscere il mondo che è l'aringo del vivere nostro.

Se noi fossimo inchinevoli a seguire cotesti esempi, io non avrei alcuna difficoltà a levar di mezzo l'emendamento, e mutarlo in un articolo di legge.

Sopra gl'interessi del momento una grande Assemblea studia, e prefigge a sè ed altrui degli scopi ai quali si rivolgono le forze diverse che sono nel paese.

L'operosità e l'emulazione allora si destano e leggi di questa fatta hanno una benefica virtù dovuta alla loro potenza d'iniziativa.

Essere stimolo ed indirizzo alla buona operosità nazionale è giusta lode ai legislatori.

Signori, io finisco queste parole che nessuna passione mi ha suggerito nè mi suggerirà mai in seguito.

Umile soldato di quello che io credo il vero, mi appago il più delle volte di difenderlo solo col mio voto: e per questo mio modesto tenore di difesa, voi avete finora udita con benevolenza la mia parola.

Io ho toccato un punto solo della quistione, perchè ove mi fossi allargato di più, quelli che conoscono i pensieri miei mi avrebbero potuto far colpa di averli, senza ragione, mutati. Permettete, o signori, che io vi legga poche righe, nelle quali stanno i motivi che mi hanno consigliato l'emendamento che conoscete, e i limiti che sono contento di porre al medesimo.

Io aveva scritto questo nella prefazione dell'accennato disegno di legge.

Voci. Più forte. Non sentiamo.

(Parecchi deputati stanno nell'emiciclo.)

Presidente. Onorevoli colleghi, li prego di andare ai loro posti.

Coppino. « Verrà un giorno in cui potrà essere un fatto reale la tendenza di organizzare la scienza e la scuola all'infuori degli interessi e delle prevenzioni politiche, e di liberarla da ogni influenza estranea, e la scienza avrà conquistato il diritto che ha già la religione, di svilupparsi nè più nè meno di questa liberamente nella propria sfera. Ma nella presente condizione intellettuale e morale della nazione, mentre non si può avere ancora uno spirito scientifico molto largo, e sorgono contro il suo sviluppo ostacoli grandi e forti nemici, l'insegnamento superiore abbandonato a sè stesso, avrebbe forse a risentirsi non poco dei mali che

tormentano la nostra società, ed in luogo di farsi gagliardo, largo e fecondo, finirebbe per avventura con l'accasciarsi anche più, perchè non sorretto dalla pubblica opinione, da quella nobile gara, da quello elevato spirito di critica, senza del quale la scienza non può vivere nè prosperare. »

« E soggiungerò che si potrebbe presentare un pericolo assai grave anche sotto un altro aspetto.

« La nostra unità nazionale, tuttora bisognosa di rin vigorirsi, trovasi di fronte a due potenti nemici che potrebbero facilmente vedere una volta collegati fra di loro a suoi danni.

« Quanto alla vita scientifica, troppo da noi si comprende e vive nella cinta daziaria della regione. Fuori di alcuni grandi e solenni momenti nei quali eruppe splendida e fortissima la coscienza ed eromperà, per l'ordinario non appare sufficientemente cosa che riveli ed esprima un popolo unito e grande il quale riconosca e applauda, incoraggiandoli, gl'insegnanti delle Università italiane, senza distinzione, tutte emule, tutte rivali, tutte importanti; ed il clericalismo compatto, disciplinato, intento, avido di riguadagnare comunque siasi la perduta autorità, straniero alla fortuna della patria propria, incoscienza contro tutti i portati della carità moderna, mentre non avverte al continuo esplicarsi di Dio nella storia, è una terribile e perenne minaccia cui fa d'uopo resistere, resistere specialmente nel campo della istruzione pubblica. »

Signori, mi trasse a ricordare queste parole il discorso dell'onorevole Ruspoli, che interpretando per certo il pensiero dei migliori amici dell'onorevole ministro, eloquentemente diceva: Il Vaticano organizza le sue Università.

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. Il Vaticano non organizza nessuna Università.

Coppino. Non le avrà organizzate, ma credo che lo farà. Se un'intelligenza risoluta e chiara si ponesse a cotale segno, crediamo noi che non sarebbe per riuscirvi? E non potrebbe aiutare la nostra credenza lo spirito di alcuni che professano nelle Università italiane? *(Benissimo!)*

Ma, dove questo avvenga, io credo che noi dobbiamo temperare colla fiducia i sospetti. Il vigore di quella scienza darà nerbo alla nostra; la lotta tra i forti nobilita e solleva. Ma bisogna essere preparati a questa lotta.

Vedete tornato in onore, imposto alle scuole uno dei più vasti e forti pensatori del medioevo. . .

(Molti deputati stanno intorno all'oratore per meglio ascoltarlo.)

Presidente. Onorevoli colleghi, li prego di riprendere i loro posti, altrimenti sarò costretto di chiamarli per nome.

Coppino.... rivolta l'attività dei dotti che dipendono dal Vaticano, a cercare nella storia i titoli di benemerenzza che esso abbia potuto avere nella civiltà dell'Italia. Titoli ai quali si vorrebbe congiungere un diritto che la sovranità nazionale ha cancellato per sempre.

Secondo l'onorevole ministro non ci è Università Vaticana, ma ogni giorno vediamo la influenza sua estendersi nei minori ordini d'insegnamento. Il nostro pensiero e lo sguardo nostro, o signori, non si restringe in breve spazio o in breve tempo, e non ci è tolto immaginare quello che potrebbe essere il domani.

Se oggi ci è sosta, non è la pace, sibbene la tregua, e le questioni che ci hanno accompagnato qui, non sono punto terminate e disciolte.

A Roma abbiamo portato con noi la indipendenza dello spirito, e la contrastata libertà della coscienza.

Ma, signori, all'operosa vita che dobbiamo menare nel campo del pensiero, alla scienza la quale deve assicurare i nostri acquisti, bene voi date la libertà, ma le forze dello Stato non sono di avanzo così alla libertà come alla scienza. Lo Stato, senza invadere nessun campo della libertà, ha ancor molto da fare. (*Bene! — Molti deputati sono affollati nell'emicloio per udire l'oratore*)

Presidente. Onorevoli colleghi, sgombrino l'emicloio: gli stenografi non possono udire le parole dell'oratore.

Coppino. Ma questo ci giovi: noi ricordiamo ancora troppo i tempi trascorsi, abbiamo ancora vivace e altero il sentimento della nostra vittoria, per lasciare che pericolino i frutti; e qui troveranno sempre cura alta e difesa la libertà dell'intelletto, l'indipendenza della coscienza. (*Vive approvazioni*)

Giuramento dei deputati Gabelli e Torlonia.

Presidente. Essendo presenti gli onorevoli Gabelli e Torlonia, li invito a prestar giuramento.

(*Legge la formola.*)

Gabelli e Torlonia giurano.

Seguito della discussione intorno al disegno di legge relativo all'istruzione superiore.

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. L'onorevole Coppino cominciando il suo discorso si querelò perchè avessi io detto qui come una certa fama di opposizione avesse percorso il suo ragionamento intorno a questa legge. E pareva che da ciò argomentasse che io l'avessi creduta a me individualmente ostile. No, onorevole Coppino, io constatai un fatto: e anzi convengo con lei nel giudicarlo così: che ben serve ai vani armeggiamenti di certi individui quello stato d'incertezza di uomini e di cose in virtù della quale ognuno vorrebbe tirare verso la causa che difende il beneficio delle forze cozzanti che vede e suscita per avventura. Io fui sono e sarò sempre suo amico personale, ad onta del suo voto contrario.

Personalmente la stimo, e le basti questo. Però a me occorre rispondere al discorso suo.

Ella ha toccato alcune corde che hanno fatto convibrare l'animo dei rappresentanti del paese. Permetta a me di rispondere in breve.

Ma che siamo a questo, o signori, di dover pregare la Camera e il Governo di non dare la libertà, l'autonomia universitaria per paura del Vaticano?

Abbiamo dimenticato forse che la potenza più grande che lo combatte nelle sue trasmodanze è la libertà che hanno conquistato i popoli nel loro pensiero e nella loro coscienza?

Questo veramente io non credeva di udire sul labbro dell'onorevole Coppino. (*Interruzione dell'onorevole Bonghi*) Faccia il piacere di star zitto.

Presidente. Prego di non interrompere. Onorevole ministro, lasci fare a me.

Bonghi. Chiedo di parlare per un fatto personale. (*Ilarità*).

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. Ma forse avrò mestieri fra breve di tornare su questo, a proposito dell'ordine del giorno che il mio amico Ruspoli, insieme ad altri amici, ha presentato alla Camera. Ora ho bisogno con poche e precise parole di analizzare le ultime argomentazioni dell'onorevole Coppino.

L'onorevole Coppino, quando ha veduto il suo emendamento pericolare ha, con molta destrezza parlamentare, studiato un modo di ritirarsi e crede averlo trovato in questo: che, siccome da una parte l'onorevole Spaventa, dall'altra l'onorevole Crispi non erano persuasi che potesse stare opportunamente nel primo articolo della legge la parola autonomia, ne veniva, secondo lui, di conseguenza che, in tutti i modi l'articolo dovess'essere cambiato a fondo.

No, onorevole Coppino; ella doveva anche leggere qualche altro brano de' suoi discorsi, oltre quello di cui ci ha fatto regalo; ed allora avremmo saputo ch'ella ha scritto, da ministro, precisamente così: " *Secondariamente si dovrebbe riconoscere l'autonomia della scuola.* "

Dunque nelle cozzanti idee, o anche alle favorevoli disposizioni dell'animo dell'onorevole Spaventa e dell'onorevole Crispi, l'onorevole Coppino non trova certo il fatto suo. Egli è uno di quelli che ha adoperato la parola autonomia e l'ha adoperata da ministro.

Ma non basta ancora: che cosa pretendeva l'onorevole Coppino con questo? Forse di unire contro la legge due così poderosi campioni, come sono l'onorevole Spaventa e l'onorevole Crispi? Voleva l'impossibile. Non si unisce il fuoco all'acqua, onorevole Coppino. (*Commenti. — Ilarità*)

L'onorevole Crispi certamente ha fatto un discorso che tutti noi abbiamo ascoltato con piacere. Ma il discorso dell'onorevole Crispi era un discorso amico, protettore, e difensore della legge: l'onorevole Spaventa l'avrebbe voluta demolire da cima a fondo. (*Commenti*)

Presidente. Prego di far silenzio.

Bacelli, ministro dell'istruzione pubblica. Or dato pure che il fuoco dell'onorevole Crispi sia stato spento dall'acqua dell'onorevole Spaventa, ciò che non è, non vi ha artificio di mago che valga a congiungere in favor suo questi due termini totalmente opposti.

Ma andiamo alle cose più importanti. L'onorevole Coppino è venuto ancora a ripeterci che questa autonomia dovrebbe darsi quando gl'Istituti superiori o le Università avessero i mezzi per potersi da se stesse amministrare. Ma, mio Dio! quante volte si avrà anche da noi a ripetere che abbiamo tutto combinato, perchè ciò che hanno attualmente le Università di second'ordine e quelle di primo sia convenientemente accresciuto? Che per le Università tutte, quello che era stato di diritto e non ancora stato di fatto divenga tale per questa legge; ossia che gli organici saranno pienamente applicati?

Che per le Università di second'ordine non solo, ma anche per le Università libere provvederà nei modi possibili il pubblico erario; che le Università di primo ordine saranno tutte elevate, fra tre anni, a un tipo, al tipo cioè dell'Università di Torino?

Or dunque, non guadagneranno le vacue frasi della libertà, o il pregiudizio dell'autonomia, come dice l'onorevole Spaventa, guadagneranno quelli che debbono essere per loro necessari elementi

di vita scientifica, cioè a dire i mezzi pecuniari; e li guadagneranno in quella misura in cui lo Stato può darli, e li dà.

Quando gli argomenti s'ingrandiscono a bella posta, cadono inefficaci. Tutti sono capaci di comprendere la vacuità di certi argomenti politici, come questo: " Voi non potete dare alle Università tutto quello che si vuole per elevare gli studi; dunque è meglio nulla, dunque tenetevi la borsa stretta, dunque non concedete ad esse nemmeno quello che potreste concedere. "

Rispondo: Quest'argomento vale proprio nulla, affatto nulla: ed eccone le ragioni. Chi dice a noi quello che potrebbe equamente domandarsi da una Facoltà che volesse procedere ne' suoi singoli rami di studio per la via degli ultimi progressi in quanto a mezzi pecuniari, per soddisfare convenientemente a tutte le aspirazioni dei suoi scienziati ed alle esigenze di tutti i musei, laboratorii gabinetti? Non vedete che vi si schiude l'infinito davanti?

Quest'argomento dunque prova troppo, e gli argomenti, che provano troppo, provano nulla. Noi diamo, nel momento dell'autonomia, i mezzi maggiori che si possono alle nostre Università. Del resto, tutti i rappresentanti di esse sono già profondamente convinti che tutte guadagneranno.

E ripeteva daccapo l'onorevole Coppino: perchè non andate più piano? ma perchè seguendo il vostro disegno di libertà, non fate quello che io ho fatto per Sassari, altri (il Sella) ha fatto per lo Istituto di Firenze, e così ad uno, ad uno? Ebbene, o signori, sareste contenti di fare per ogni Istituto una legge? Volete voi ad uno ad uno, concedere la libertà, o non piuttosto sentite il dovere di concederla egualmente a tutti? Volete voi prendere tanti provvedimenti speciali, creando una serie d'ingiustizie, o non piuttosto proclamare un grande principio, e conformarvi alla giustizia distributiva per tutti?

Ora è troppo evidente che non può più reggere ai colpi, non delle parole, ma dei fatti l'emendamento dell'onorevole Coppino; e quindi egli è certo che quest'emendamento non può fare breccia contro l'articolo 1 della legge.

Nè vengo a dire altro su codesto proposito: parrebbe a me di usurpare un tempo prezioso, e di fare anche io una lunga orazione non richiesta. Punti cardinali, o signori: dodici anni di lotta per la quistione degli studi superiori; undici disegni di legge presentati, due ordini del giorno approvati e finalmente la Camera che se ne occupa.

Voi avete sentito che cosa noi abbiamo voluto

intendere colle nostre autonomie. Queste autonomie saranno esplicate nella legge. Voi avrete il diritto di correggere autonomia per autonomia, secondo il senno vostro: oggi non siete chiamati qui che ad ammettere questo concetto, che l'autonomia si integra nel triplice principio della didattica, dell'amministrazione e della disciplina. Questo è il compito oggi affidato a voi. Per l'avvenire provvederemo come sarà equo di provvedere; nè speranze mancano a provvedimenti migliori.

Altro io non dico; e forse l'onorevole Ruspoli potrà aggiungere una parola a proposito del Vaticano.

Noi siamo nati qui, onorevole Coppino, e il Vaticano lo conosciamo bene. (*Oh! Oh! — Ilarità*) Lo conosciamo benissimo e lo abbiamo combattuto fin dentro i collegi dalla prima nostra educazione, (*Mormorii*) onorevole Spaventa.

Spaventa. Chiedo di parlare.

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. Mi pareva che ella avesse interrotto!

Abbiamo combattuto l'esorbitanza e le dottrine politiche del Vaticano, fin dai nostri collegi, nel seno delle nostre famiglie, e se l'Italia per virtù della Nazione è venuta qui, non ha trovato certo fra noi seguaci di preti, ha trovato cittadini italiani, che meritavano di far parte della grande Nazione e che avevano già essi, soli, condannati i principii della teocrazia e della servitù ecclesiastica, (*Benissimo! Bravo!*) Non si insultano i romani! (*Oh! oh! — Rumori!*)

Presidente. Onorevole ministro, io la prego di considerare che qui non si insulta nessuno, e tanto meno poi i cittadini di Roma! (*Bene! Bravo!*)

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. Ma io non ho inteso dire che alcuno pronunzi insulti; certi sogghigni sono odiosi, sono quelli che irritano le nostre coscienze! Ora noi che abbiamo qui vissuto e veduto, potremmo dire quello che noi stessi abbiamo fatto, quello che abbiamo sofferto! Perché ci furono cooperazioni cittadine all'intendimento patrio, che sono rimaste latenti nel seno delle famiglie e che l'occhio del pubblico non ha vedute; perchè ci sono martiri oscuri, apostoli non conosciuti tra noi; per questo forse sarebbe diritto il dire che qui, come in tutte le altre parti d'Italia, non ci sia stato il sentimento vivo e potente della nazione?

Voci. No! no!

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. Scusate, se mi è sfuggita una parola; ma era troppo ferita l'anima mia al pensiero che si potesse sorridere, quando io ho detto che noi conosciamo il Vaticano!

Signori, io non prendo più la parola, perchè credo che ormai sia un sistema per protrarre in lungo; domando alla Camera che, posta una mano sulla coscienza, dopo tutto quello che abbiamo detto, voti il primo articolo della legge.

Voci. La chiusura! la chiusura!

Presidente. Essendo chiesta la chiusura, domando se sia appoggiata.

(*È appoggiata.*)

Essendo appoggiata, do facoltà di parlare contro la chiusura all'onorevole Minghetti.

Minghetti. Io ho chiesto di parlare per dare spiegazioni sulla relazione da me compilata nel 1867, alla quale hanno accennato l'onorevole ministro e l'onorevole Coppino; ma, se la Camera desidera di chiudere la discussione, faccia come crede, per parte mia non mi oppongo.

Voci. Parli! parli!

Presidente. È inutile che dicano: *parli, parli*; ora debbo porre ai voti la chiusura.

La chiusura, essendo stata appoggiata, la pongo a partito, ben inteso con la riserva dei fatti personali.

Chi approva la chiusura è pregato di alzarsi.

(*La Camera non approva la chiusura.*)

Ha facoltà di parlare l'onorevole Minghetti.

Minghetti. Io non intendevo di parlare su questo disegno di legge, ma debbo dare alcuni schiarimenti alla Camera sopra una relazione della Commissione del bilancio del 1867, che, con molta cortesia invero, è stata dall'onorevole Coppino e poscia dall'onorevole ministro ricordata; e poichè mi trovo a parlare in questa discussione, esporrò brevemente il mio concetto sull'articolo primo.

È verissimo: la Commissione del bilancio dell'istruzione pubblica pel 1867 proponeva la costituzione in enti morali delle Università; proponeva di assegnare ad esse una dotazione permanente, proponeva infine gli esami di Stato per l'esercizio delle professioni; tutto questo è verissimo, ma tra le proposte di quella Commissione c'era anche l'abolizione del Ministero della pubblica istruzione.

Ora, o signori, conviene, per giudicare queste proposte, che voi vi riportiate a quel tempo, e che consideriate che la relazione stessa comincia affermando che è indirizzata a uno scopo finanziario. In vero, dopo la guerra del 1866, la condizione della nostra finanza era ricaduta in sì basso stato, da far temere che l'Italia non avrebbe potuto far fronte ai suoi impegni, nè mantenere quei debiti di onore, ai quali, per costituire la sua indipendenza, si era legata.

Si cercava, adunque, dappertutto materia di tasse e di economie. Coloro i quali non hanno vissuto in quel tempo non possono neppur farsi un'idea dell'ansia che agitò lungamente il Parlamento su questa materia; e se alcuno scriverà la storia della nostra amministrazione, così come essa si è organizzata fino al momento del pareggio, vi troverà improntate le orme di una finanza prepotente a cui tutto si dovette sacrificare. Né io di ciò mi dolgo: poichè questo rese possibile, a forza di sacrifici, che l'Italia salvasse l'onore suo e si procacciasse il rispetto di tutte le altre nazioni. Imperocchè, o signori, se si fosse mancato agli impegni presi, per la porta delle finanze ruinate sarebbe entrata la rivoluzione, e all'esterno saremmo stati segno al dispregio di tutte le nazioni civili.

Egli era sotto la strettura di queste necessità finanziarie che in quella relazione proponevamo che la dotazione delle Università, che allora era di 4 milioni, fosse ridotta a 2; e, così riducendola, lasciavamo naturalmente ad esse, lasciavamo alle provincie ed ai comuni di provvedere, se potevano, alla pubblica istruzione.

Come il navigante, quando è in pericolo di naufragio, gitta in mare tutto ciò che si trova nella nave, ancorchè prezioso, così avveniva di noi in quel punto.

Nondimeno, come vi ha testè ricordato l'onorevole Coppino, la relazione non fu neppure discussa: la Camera si arretò davanti all'esame di quel tema, e cercò altrove i modi di riparare al fallimento.

Ma oggi la condizione nostra è molto diversa. Noi abbiamo, purtroppo, ancora degli scogli da evitare in questo mare, ma certo i gravi pericoli si sono dileguati e il vento ci asseconda nella nostra navigazione. Dal 1867 al 1884 abbiamo accresciute notabilmente le dotazioni di tutte le Università, e, quel che è più, noi tutti siamo convinti che bisogna accrescerle ancora nell'avvenire.

Io insisto su questo punto della necessità di accrescere le dotazioni delle Università, perchè ognuno intende la differenza che vi sarebbe tra il dare una somma, direi quasi, a fondo perduto, per non più pensare a questo ramo d'amministrazione, ed il pensiero di dovere progressivamente aumentarla.

Non si può dunque, o signori, indurre da quello che si propose nel 1867 quello che si deve fare nel 1884; non si può dirci, che noi dobbiamo fare oggi quel che allora proponevamo. Tale è il commento della relazione che è stata qui citata.

Ora che vi ho spiegato, o signori, quale fosse la

portata, quale il concetto della relazione fatta nel 1867 dalla Commissione del bilancio, sarebbe finito il mio compito, ma in verità, dopo che hanno parlato tanti oratori, non mi pare conveniente il chiudere il mio discorso senza esprimere il mio giudizio sull'articolo della legge che si discute.

Io accetto con favore la costituzione di nuovi enti morali; è questo un concetto che propugnavi sempre e che oggi non abbandono.

Colla moltiplicazione dei rapporti fra i cittadini e lo Stato, collo svolgersi della civiltà che attribuisce a questo tante nuove funzioni, mi sento sempre più inclinato a desiderare che una parte di queste funzioni sia data ad enti giuridici. Non ho difficoltà non solo di dare ad essi l'esercizio degli interessi locali, ma di delegare loro eziandio l'esercizio di alcuni interessi nazionali. Però questa delegazione deve essere condizionata a sicure garanzie. Io accetto il concetto, ma a patto che si pigliano delle garanzie all'autonomia amministrativa, all'autonomia didattica ed alla disciplina.

Senza di esse non mi pare che uno Stato possa consegnare ad enti morali una parte di quegli interessi che sono fra i più importanti, nella vita di una nazione.

Per conseguenza, il problema non lo pongo nella parola autonomia, che tanto si è discussa, e neppure nel concetto che più o men propriamente essa rappresenta, ma sibbene in questo: se siffatta autonomia sia accompagnata da garanzie amministrative, didattiche, e disciplinari tali da assicurare lo Stato che questo interesse supremo dell'alta coltura nazionale sarà debitamente mantenuto.

Ora io confesso che, leggendo con attenzione, e con la maggiore imparzialità il disegno di legge di cui si tratta, mi è parso che le garanzie che ci sono date sieno insufficienti. Io non ritornerò sul concetto svolto dall'onorevole Coppino, il quale vorrebbe che si consegnasse l'amministrazione alle Università man mano che daranno prova di poterla convenevolmente esercitare: codesto sarebbe rimedio efficacissimo. Ma dirò che a me pare insufficiente garanzia di buona amministrazione che la maggioranza del Corpo amministrativo sia costituita dagli stessi professori cioè da ufficiali stipendiati, e che i bilanci preventivi siano riveduti dal solo ministro.

Questo per l'autonomia amministrativa.

Rispetto all'autonomia didattica, io non parlo della libertà di insegnamento nel senso che i professori non siano vincolati ad alcuna specie di precetto, imperocchè questa libertà essi l'hanno posseduta dal giorno che fu fondato il regno d'Italia.

Io parlo della garanzia che siano dati tutti gli insegnamenti richiesti dallo stato della scienza, e che essi sieno affidati agli uomini più capaci.

Ora, o signori, la prima parte è lasciata ad un regolamento che noi ignoriamo, e che è tutto nell'arbitrio del ministro; e, quanto alla seconda, io confesso che non mi pare conveniente che la scelta sia data alla Facoltà o al Collegio dei professori; ad assicurare l'alta coltura parmi ci voglia qualche garanzia maggiore.

Comprendo questo sistema, se si trattasse solo di abilitare all'esercizio di una professione, ma non metterebbe conto che lo Stato spendesse tanto per tal fine; avvegnachè lo Stato, col danaro di tutti i contribuenti, fornirebbe mezzi al tirocinio di una classe, che da sola potrebbe bastarvi. La ingerenza dello Stato si giustifica solo dalla necessità che la cultura nazionale sia alla nazione argomento di civiltà e di grandezza.

Ora, a me pare che il dare alle Facoltà ed al Collegio dei professori la scelta degli insegnanti, non sia bastevole garanzia. Io non ripeterò tutte le ragioni che sono state tante volte dette contro il metodo della cooptazione, ma temo che le nomine saranno influite da idee locali, da sentimenti di attinenze, da vincoli di consorteia.

Nell'alterno ritmo onde la vita dei popoli si compone, dopo la costituzione unitaria della nazione alla quale tutti gli interessi locali con generoso ardore s'immolarono, si manifesta oggi per reazione un senso municipale che non mi rassicura. Si vogliono trovare tutte le celebrità nella propria città, e si ha quasi vergogna di cercare lo scienziato fuori del muro o della fossa che la rinserra.

Infine, signori, mi pare che le garanzie disciplinari che sono stabilite in questa legge, sieno anch'esse insufficienti. Io credo che professori e studenti debbano avere il diritto di ricorrere ad un'autorità estranea al Corpo al quale appartengono, e di trovar sempre un appello alto ed imparziale. Imperocchè nei governi liberi una cosa è grandemente da temere, cioè la tirannide delle maggioranze, e nulla è più equo che preservare le minoranze, gl'individui stessi da quella tirannide che può talvolta schiacciarli. Adunque io domando che in questo disegno di legge sieno introdotte tali garanzie le quali tutelino in ogni caso il diritto del professore e dello studente contro la oltrepotenza del Corpo cui appartiene.

Avrei finalmente un'altra considerazione da fare. A me pare che vi sia una lacuna in questa legge; e mi rivolgo all'onorevole ministro ed alla

Commissione pregandoli di studiare se vi sia modo di provvedervi.

Finora le Università furono istituti governativi; non diventano nè provinciali, nè municipali: diventano enti autonomi.

Ma di chi si compongono? Chi li costituisce? Io non vedo in questo progetto neppure una traccia di questa determinazione. Se io guardo alla storia delle antiche Università, trovo che quella di Bologna era composta solo degli studenti. Erano essi che sceglievano i professori, che ne stabilivano le condizioni e li salariavano. Se guardo le Università germaniche, trovo nei lor statuti questa definizione: l'Università è una corporazione composta d'insegnanti, di studenti e d'impiegati; le Università inglesi sono composte di tutti coloro che hanno avuto un grado accademico; le Università americane sono composte di molti e svariati elementi definiti nei loro ordini fondamentali; ma in questa legge, e secondo questo articolo, chi compone le Università?

Sono forse i soli professori?

Mi pare impossibile che una corporazione sia costituita solo dagli ufficiali stipendiati dalla medesima.

Io credo che se a questa lacuna ponessero mente il ministro e la Commissione, forse troverebbero nella costituzione dell'ente morale la base per nominare un'amministrazione la quale fornisse tutte le condizioni richieste e per provvedere a molte altre delle garanzie che ho domandate.

Imperocchè, o signori, io credo che l'escludere da ogni partecipazione al governo dell'Università gli studenti, o almeno una loro rappresentanza, non sia nè giusto nè equo. Cessarono essi invero di parteciparvi nei secoli a noi vicini, ma fu il Governo che assunse di rappresentarne gl'interessi.

Ora che il Governo depone ogni ingerenza, chi li rappresenta?

Ripeto che il concetto di formare dei soli professori l'ente giuridico, mi pare irrazionale.

Io cerco invano un esempio efficace, un'autorità qualunque che approvi questo sistema. Se mi fosse lecito di citare un uomo di sommo valore, lo scozzese Hamilton, ricorderei, come egli condannò questo come il pessimo dei sistemi, e scorga in quello che si chiama il *self-patronage* una cagione potentissima di decadenza.

Io prego il ministro e la Commissione di voler considerare questo punto, e di esaminare se non vi sia una lacuna, se infine nella costituzione di queste corporazioni non si possano trovare alcune di quelle garanzie che sono necessarie per assicurare l'alta coltura nazionale.

Io concludo. Questo articolo a me pare che dovrebbe essere l'epilogo, non il prologo della legge. Una volta determinate quali siano le condizioni di quest'autonomia amministrativa, didattica e disciplinare che si propone, allora sorge naturale la sintesi; precedendole invece, essa rimane una vaga espressione.

Ma ad ogni modo per me la quistione non è questa; la quistione è che l'autonomia non sia disgiunta dalle guarentigie necessario. Io sono disposto a concederla qualora voi, in ciascuna di queste parti, diate garanzie sufficienti all'interesse supremo e nazionale dell'alta coltura.

Se queste condizioni mancassero, io temerei forte che voi, invece di preparare alla nostra patria un avvenire di grandezza scientifica, l'adagiereste in uno stato di mediocrità intellettiva che, dirimpetto a tanti elementi di sovvertimento sociale, sarebbe un segno pauroso della sua decadenza.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cairoli.

Cairoli. Io dirò pochissime parole.

Intorno all'articolo primo si è svolta la discussione generale, alla quale intervenni con un non breve discorso, e colla replica alle osservazioni che esso aveva provocate; ciò m'impose il debito della discrezione. Non volli parlare perciò dell'allegato A, dal quale sorgono questioni che si affaccieranno quando discuteremo le altre disposizioni. Accenno, ad esempio, a quella delicata, relativa ad Istituti di recente impianto, e ai loro rapporti con antiche Università arbitrariamente danneggiate.

Certamente il dovere di indicare i danni spetta a coloro che hanno potuto constatarne meglio l'origine e l'importanza, quindi nella discussione fatta finora ed in quella che potrà farsi non si può scorgere un conflitto d'interessi municipali, perchè, quanto concerne la scienza, interessa tutta quanta la nazione.

Tale questione, del resto, potrebbe essere considerata anche sotto l'aspetto dell'erario, sul quale pesano con cifre rilevanti gl'insegnamenti duplicati, non richiesti da esigenze scientifiche, e costituiti da decreti non regolari.

Ma vi è un'altra quistione, alla quale accenno, perchè importa di avere schiarimenti, ed è quella relativa alle scuole di applicazione, questione di natura diversa, ma di non minore importanza, che è parzialmente risolta negli emendamenti degli onorevoli Cavalletto e Cuccia, e intorno alla quale non bastano le dichiarazioni dell'e-

gregio relatore a dissipare un dubbio che nasce da uno stato di cose non conforme alla legge.

Si ricordò che, secondo la legge, l'Università di Torino doveva avere una scuola d'applicazione annessa alla Facoltà fisico matematica; e che, quando la scuola d'applicazione fu costituita, fu tenuta indipendente del tutto.

Ora a me pare che l'onorevole relatore abbia detto che le scuole di applicazione continueranno ad avere un nesso colle Università; perciò lo prego di considerare che nè l'Università di Torino nè quella di Napoli, hanno un nesso accademico o amministrativo colle scuole di applicazione stabilite in quelle due città. L'Università di Palermo invece non ha una scuola di applicazione con un organismo a sè; anzi si potrebbe dire che non ha una scuola vera di applicazione, ma soltanto alcune cattedre aggregate alla Facoltà fisico-matematica; e in tale condizione trovasi l'Università di Padova. Contro questa disparità di trattamento parlarono gli onorevoli Cavalletto, Corleo e Cuccia.

La scuola di applicazione di Roma è quella che meglio di ogni altra corrisponde allo spirito e alla lettera della legge, essendo collegata all'Università, poichè i professori suoi nominano il rettore e sono aggregati alle Facoltà, e da queste è nominato il Consiglio direttivo; ma regolano da sè il bilancio, gli orari e i programmi.

Abbiamo dunque tre tipi di scuole di applicazione; ed un quarto nell'Istituto tecnico superiore di Milano, il quale, oltre ad avere i tre anni di studio applicativi, ne ha due di studi preparatori annessi alla Facoltà fisico-matematica, istituiti con decreti.

E quindi sorge naturale il dubbio se debbano rimanere queste differenze, o sparire per effetto di disposizioni precise. Dico disposizioni precise, perchè non bastano dichiarazioni generiche.

Ma, ripeto, poichè la questione potrà ripresentarsi, io non la discuto adesso; e poichè devo tener conto della stanchezza della Camera, concludo con una dichiarazione. L'articolo primo contiene i concetti fondamentali che furono espressi nell'ordine del giorno che chiuse la discussione generale, e avendo io votato in favore di quell'ordine del giorno, voto per conseguenza anche l'articolo.

Veramente pare anche a me che una proclamazione generica, astratta dei principii, sia più ammissibile in un ordine del giorno, il quale ha una importanza relativa e spesso transitoria, piuttosto che in una legge la quale vuole essere chiara, precisa, direi quasi assiomatica in tutte le sue disposizioni, che devono essere armonizzabili così da

poterle singolarmente discutere e votare, senza pericolo di contraddizione. (*Bene!*) Esso sono possibili deliberando sui principii, la di cui efficacia dipende dagli articoli successivi.

Anche per questa considerazione io trovava opportunissimo l'emendamento presentato dall'onorevole mio amico Crispi; e mi augurava che fosse interamente accettato dalla Commissione e dal ministro, vale a dire colla soppressione, nel testo dell'articolo, dell'inciso relativo all'autonomia, inciso che l'onorevole Crispi ha chiamato, mi pare, un inutile frontespizio. Se però l'onorevole ministro e la Commissione insisteranno io lo voterò con la riserva che ho più sopra espressa. Osservo tuttavia, senza voler fare alcuna proposta, che potrebbe essere subordinata la votazione di un articolo che afferma i principii, alla votazione degli altri che lo applicano, tanto più che l'onorevole ministro ha detto oggi che potranno essere le autonomie corrette radicalmente.

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. Non radicalmente.

Cairoli. Devesi anche considerare che la triplice autonomia, potendo essere parzialmente, accettata, non dovrebbe essere collettivamente e preliminarmente deliberata. Ma, ripeto, votando una intitolazione, non credo punto che sia pregiudicata, e lo ha detto anche l'onorevole ministro, l'ampia libertà di osservazioni e di modificazioni ai seguenti articoli del disegno di legge.

Sulla portata di queste modificazioni variano i pareri, ed è naturale che così sia, perchè, per l'indole stessa della questione, le convinzioni individuali non potendo esser dominate da preoccupazioni politiche, si pronunziano con manifestazioni diverse così nelle file della maggioranza, come in quelle della Sinistra.

Ed è anche naturale il non perfetto accordo sulla entità delle modificazioni stesse anche tra quelli che accettano i principii generali; e fra questi sono io da molti anni, come ha ricordato l'onorevole Panizza: io che in parecchie occasioni ho invocata una riforma degli studi superiori, ed ho anche presentato qualche ordine del giorno in questo senso; ma, come già dissi nella discussione generale, non credo che in questo progetto ai principii corrisponda interamente il metodo.

Dunque, desiderando che l'onorevole ministro accetti l'emendamento dell'onorevole Crispi, dichiaro che se egli insiste nell'articolo che ha proposto, lo voterò come ho votato l'ordine del giorno.

Circa a quello dell'onorevole Ruspoli ed altri

firmatarii, mi pare che esso sarebbe non soltanto un *bis in idem*, ma un *ter in idem*, perchè ripete l'ordine del giorno già deliberato nella discussione generale e ripetuto anche dal primo articolo.

Relativamente all'emendamento dell'onorevole Coppino, da lui propugnato anche oggi con serena eloquenza, io dirò francamente che non vi scorgo tutta la gravità che gli fu attribuita; anzi adesso mi pare anche attenuata dalle dichiarazioni del ministro. Ma, come gli ordini del giorno, così i discorsi possono essere giudicati con diverso criterio. E infatti il discorso dell'onorevole Coppino fu dall'onorevole relatore dichiarato una carica a fondo contro il disegno di legge in discussione, mentre alcuni giornali devoti al Ministero lo hanno considerato una confortante apologia. (*Ilarità*) Il che prova la contraddizione degli apprezzamenti.

E non aggiungo altro, per ora, riservandomi di parlare sopra altri articoli, sentendomi impegnato dagli appunti fatti all'insieme del disegno di legge, a farne altri sulle principali sue disposizioni. (*Bene! Bravo!*)

Voci. La chiusura!

Liroy. Chiedo di parlare contro la chiusura.

Presidente. Essendo chiesta la chiusura, domando se sia appoggiata.

(*È appoggiata.*)

L'onorevole Liroy ha facoltà di parlare contro la chiusura. (*Rumori*)

Liroy. Comprendo che il parlare a quest'ora contro la chiusura è un'audacia; ma siccome tutti i capitani parlarono in questa discussione, io farei appello alla cortesia dei colleghi affinchè concedessero che uno dei più modesti soldati, in due soli minuti, potesse chiarire la ragione del suo voto.

Presidente. La chiusura essendo stata appoggiata, la pongo ai voti; coloro che l'approvano son pregati d'alzarsi.

(*La Camera approva la chiusura.*)

L'onorevole Coppino ha facoltà di parlare per fatto personale; lo prego d'indicalo.

Coppino. Il mio fatto personale è questo.

L'onorevole ministro mi ha obiettato che io metteva condizioni al riconoscimento della libertà della scienza. Se ciò fosse esatto, sarei stato in contraddizione con tutta la mia vita e col mio pensiero attuale. La libertà della scienza l'abbiamo: non potevo discorrerne: ma voglio che il diritto e il dovere alla scienza di amministrarsi

da sè, le sia dato quando con utile suo lo possa fare.

Il ministro mi fece onore di un'abilità che io non ho, e che, se l'avessi, non adopererei.

Voti che si desiderano e che sono efficaci, sono quelli che nascono dalla concordia delle opinioni, non da artificiale congiungimento delle opinioni medesime.

Così io voto, anche quando contrasto alle più vere e più salde simpatie dell'animo mio.

Non sono così novizio che mi creda potere congiungere insieme due uomini, rispettati entrambi, fortissimi entrambi per carattere e per dottrina diversa. Le conseguenze dei loro discorsi li uniscono.

Non so se vi sia un terzo fatto personale, Avendo toccato del discorso dell'onorevole Ruspoli, indicai che di fronte al Vaticano si doveva porre lo Stato, non arbitro della scienza, ma provveditore ai bisogni della medesima.

Il ritirarsi che lo Stato fa in questo progetto, pareva a me desse diritto alla società laica di chiederne conto al Governo: il campo che in tanta parte lo Stato lascia vuoto, non può tutto essere occupato dagli enti locali; certi concetti e certe ispirazioni sono proprie soltanto del grande potere nazionale.

Evidentemente, o signori, in tutto ciò non vi è sospetto di offesa. Roma e i suoi grandi ricordi sono stati il ricordo delle anime nostre: e dopo molti anni di vita, passeggiando per Roma sentiamo esaltarsi ugualmente l'anima nostra. E anche l'orgoglio sentiamo di essere qui, poichè l'onorevole ministro, io feci parte di un Ministero che cadde per una sua gagliarda e ferma aspirazione alla capitale d'Italia.

Gli affetti non si mutano, quando sono tanta parte della nostra vita, e la più cara.

Ecco la dichiarazione che io doveva fare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonghi. (*Oh! oh! — Rumori*)

Bonghi. Avete interpretata la mia buona intenzione. (*Si ride*)

Rinuncio a parlare per fatto personale, perchè confesso che sarei imbarazzato a dire dove stia. (*Si ride*)

Presidente. Ha facoltà di parlare per un fatto personale l'onorevole Spaventa.

Spaventa. Io ascoltavo tranquillamente il ministro nella perorazione che egli faceva in lode di se medesimo; non avevo nessuna voglia d'interromperlo, e rimanevo al mio banco senza mutar costa. Anche quando l'onorevole ministro ha detto che conosceva bene il Vaticano (e il movimento

della Camera doveva farlo avvertito dell'impressione che produceva) io ho mantenuto il mio labbro nell'espressione più indifferente, qualunque fosse l'impressione che avessi nell'animo mio. È questa indifferenza che ha irritato il ministro?

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. No. È il sogghigno.

Spaventa. Io non ci ho che fare. Ho udito l'onorevole Baccelli grande oratore di libertà, dopo il 1870, in questa Camera e specialmente in questa legge; e debbo confessare che questa parola, la quale ha prodotto nell'animo mio, per tutta la mia vita, le più nobili ed elevate emozioni, ora non mi ha commosso. (*Movimenti*).

Presidente. Prima della chiusura fu presentato un emendamento dagli onorevoli Barazzuoli, Dini, Luchini Odoardo, Toscanelli, Luciani, Mantellini, Peruzzi, Panattoni, Simonelli, e Ginori-Lisci, essendo stato ritirato l'emendamento che gli onorevoli Toscanelli, Dini Ulisse, Pelosini, Simonelli e Panattoni avevano prima presentato. L'emendamento degli onorevoli Barazzuoli ed altri è il seguente:

“ Gli Istituti superiori non concederanno immatricolazioni od iscrizioni ai corsi che abbiano effetti legali se non in quelle discipline nelle quali hanno avuto fin qui diritto di conferire la laurea.”

“ Le Facoltà medico-chirurgiche delle Università di Pisa e di Siena, e la scuola medico-chirurgica dell'Istituto superiore di Firenze, sono completate con effetti legali.”

Questo emendamento costituirebbe un'aggiunta all'articolo primo, e verrebbe dopo il paragrafo secondo.

Dovendo venire ora ai voti, l'ordine col quale pare a me si debba votare è il seguente. (*Segni di attenzione*) Prima l'ordine del giorno degli onorevoli Ruspoli, Gabelli, Delvecchio, ed altri, che fu già svolto dall'onorevole Ruspoli, bene inteso però che, sia o non sia approvato, quest'ordine del giorno non infirma punto la approvazione o la reiezione dell'articolo 1º della legge. Poi dovrà votarsi per prima cosa la tabella con gli emendamenti aggiuntivi presentati dall'onorevole Cavalletto insieme con altri colleghi e dall'onorevole Caminnecki con altri. Indi passeremo alla votazione degli emendamenti proposti al testo dell'articolo, cioè all'emendamento degli onorevoli Barazzuoli ed altri, che ho testè letto, a quelli degli onorevoli Coppino, Cuccia e Crispi, e finalmente all'emendamento dell'onorevole Bonghi poichè è un emendamento aggiuntivo.

Ora chiedo all'onorevole ministro ed alla Com-

missione quali di queste proposte accettino e quali respingano.

Baccelli, *ministro dell'istruzione pubblica*. In quanto all'ordine del giorno del mio egregio amico onorevole Ruspoli ed altri, io pregherei i proponenti di ritirarlo. L'onorevole Ruspoli ha esplicate le ragioni sue, e la Camera le ha comprese; ed essendo ora in votazione l'articolo di legge il cui concetto è uguale a quello del suo ordine del giorno, potrebbe farmi il favore di ritirarlo.

Quanto all'altro ordine del giorno proposto dall'onorevole Barazzuoli...

Barazzuoli. Aggiunta.

Presidente. Emendamento aggiuntivo.

Baccelli, *ministro dell'istruzione pubblica*. Quanto all'emendamento aggiuntivo, proposto dall'onorevole Barazzuoli ed altri, credo che la Commissione lo accetterà; ed io lo accetto interamente, perchè la Camera ricorderà che fu svolto pienamente nel mio discorso.

Presidente. Vengono ora le aggiunte relative alla scuola d'applicazione degli ingegneri di Padova e di Palermo, proposte dagli onorevoli Cavalletto e Caminnecki.

Baccelli, *ministro dell'istruzione pubblica*. Anche questi due emendamenti riconosciamo di dovere accettare, e includere nella tabella come enti autonomi le scuole d'applicazione degli ingegneri di Padova e di Palermo.

Presidente. Restano ora gli emendamenti degli onorevoli Coppino, Cuccia e Crispi.

Baccelli, *ministro dell'istruzione pubblica*. In quanto all'emendamento dell'onorevole Coppino, ho già detto che non potrei accettarlo; e così dico dell'emendamento dell'onorevole Cuccia. Sono poi sicuro che l'egregio mio amico, l'onorevole Crispi, ritirerà il suo emendamento per dare a noi la soddisfazione, dopo una sì lunga battaglia e tante interpretazioni diverse, di veder votata anche la parola *autonomia*.

Presidente. Chiedo ora alla Commissione il suo avviso intorno alle varie proposte che furono presentate.

Bonghi. E il mio emendamento? (*Uaritrì*)

Presidente. Ha ragione; rimane l'emendamento dell'onorevole Bonghi che è del tenore seguente:

“ Quando la Camera approvi la tabella A, colle aggiunte proposte dai deputati Cavalletto e Caminnecki, il sottoscritto propone che all'articolo 1 si aggiunga il seguente paragrafo:

“ È abrogato l'articolo 53 della legge 15 novembre 1859. „

Baccelli, *ministro dell'istruzione pubblica*. Quanto all'emendamento dell'onorevole Bonghi non avrei alcuna difficoltà di accettarlo, se non ci fosse l'articolo 56 del nostro disegno di legge, il quale dice che sono abrogate tutte le disposizioni contrarie; quindi l'emendamento dell'onorevole Bonghi è inutile.

Presidente. Prego il relatore d'esprimere l'avviso della Commissione.

Berio, *relatore*. Per quanto concerne l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Barazzuoli ed altri, la Commissione lo accetta come lo ha accettato il ministro, perchè corrisponde perfettamente alle idee svolte e alle dichiarazioni fatte intorno alla portata della legge per gl'Istituti superiori e per le Università di Siena e di Pisa. Soltanto mi pare che la seconda parte di quell'emendamento aggiuntivo troverebbe miglior posto nell'articolo quinto dove si parla degli esami. Ma in ogni modo la Commissione non si oppone acchè l'emendamento sia votato com'è presentato.

Per le altre proposte la Commissione si unisce alle dichiarazioni testè fatte dall'onorevole ministro.

Presidente. La Commissione accetta i due emendamenti, già accettati dall'onorevole ministro, per le scuole di applicazione di Padova e Palermo?

Berio, *relatore*. Perfettamente.

Solamente debbo notare che il testo dell'articolo primo, se sarà approvato l'emendamento dell'onorevole Barazzuoli, dovrà essere modificato dicendo: “ Hanno personalità giuridica le Università e gl'Istituti d'istruzione superiore ecc „. Altrimenti l'emendamento dell'onorevole Barazzuoli potrebbe dar luogo ad un equivoco gravissimo.

Presidente. L'onorevole ministro accetta questo emendamento della Commissione?

Baccelli, *ministro dell'istruzione pubblica*. Lo accetto.

Presidente. Ora chiedo all'onorevole Coppino se mantenga o ritiri il suo emendamento dopo le dichiarazioni della Commissione.

Coppino. Se passa l'articolo emendato dall'onorevole Crispi, come tutte le questioni rimangono riservate, io allora ritiro l'emendamento mio e voto l'articolo emendato. Non ci sarebbe che un po' di perdita di tempo, perchè l'emendamento dovrebbe ad ogni modo essere ripresentato.

Ma respinta la proposta dell'onorevole Crispi, io mantengo il mio emendamento.

Presidente. Chiedo all'onorevole Cuccia se mantenga o ritiri il suo emendamento.

Cuccia. Il mio emendamento ha tre parti.

La prima è perfettamente uniforme all'emendamento dell'onorevole Crispi; la seconda all'emendamento dell'onorevole Coppino; la terza sarebbe uniforme ad una dichiarazione del relatore della Commissione. Quindi, nelle due prime parti, votandosi i due emendamenti degli onorevoli Coppino e Crispi, si trova già votato anche l'emendamento mio. Debbo unicamente insistere perchè si metta ai voti soltanto la terza parte, che è conforme del resto alla dichiarazione fatta dalla Commissione.

Presidente. Dunque Ella ritira le due prime parti del suo emendamento, e si associa a quelli degli onorevoli Crispi e Coppino.

Cuccia. Perfettamente.

Presidente. Ora domando all'onorevole Crispi se mantenga o ritiri il suo emendamento.

Crispi. Il mio emendamento non era se non che una semplificazione dell'articolo.

Non vale la pena di ritornare su quel che dissi ieri per provare che così sia. Ma siccome non ho l'ambizione che la mia proposta si metta ai voti; siccome nelle condizioni della Camera non potrei sperare che venisse accettata, e a me basta avere indicato qual'è il pleonasma dell'articolo della Commissione; siccome infine i pleonasmi non nuociono nè giovano, così io subisco la condizione parlamentare, e ritiro il mio emendamento.

Presidente. Onorevole Bonghi, mantiene ella o ritira il suo emendamento?

Bonghi. L'onorevole ministro, e credo anche l'onorevole relatore (dico credo perchè non l'ho udito a causa della sua voce che si fa a volte estremamente bassa) hanno, mi pare, risposto è che compresa nell'articolo 56 la disposizione ch'io proponeva di votare in questo. L'articolo 56 dice: " Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge. „ Ora io chiedo: è una disposizione contraria o no alla presente legge quella dell'articolo 53 della legge del 1859, che vuole annesse le scuole di applicazione alle Facoltà di scienze fisiche-matematiche?

A me non par chiaro che tale disposizione sia contraria a quella della legge che discutiamo, come non mi par chiaro che la dichiarazione dell'autonomia della scuola di applicazione sia una disposizione la quale si possa intendere abrogata dalla disposizione generale dell'articolo 56.

Presidente. Ella mantiene per conseguenza la sua proposta?

Bonghi. Se non mi si risponde che questa disposizione è abrogata, la mantengo, perchè è necessario di chiarire questo punto, essendo già pre-

sentato un emendamento all'articolo secondo che dice il contrario, e perchè è utile sapere che cosa facciamo, visto che l'articolo 56 non dispone niente di preciso.

Lazzaro. Ne parleremo allora.

Bonghi. Quando?

Lazzaro. All'articolo 56.

Presidente. Prego di non interrompere.

Bonghi. Bisogna determinarlo prima dell'articolo 56.

Presidente. Onorevole Bonghi, non è più tempo di discutere. Abbia la compiacenza di rispondere a me se mantiene o ritira il suo emendamento.

Bonghi. Quando il ministro e la Commissione mi dicano che è contenuto nell'articolo 56, lo ritiro.

Presidente. Dunque lo ritira.

Bonghi. Ho detto che vorrei una risposta dalla Commissione e dal ministro in ordine a questa mia domanda. (*Rumori*)

Presidente. Ma, onorevole Bonghi, il ministro ha già detto che non l'accettava, dicendo che il suo emendamento è contenuto nell'articolo 56.

Che cosa dice la Commissione?

Berio, relatore. Dice perfettamente quello che ha detto l'onorevole ministro, cioè che si discuterà se l'articolo 53 della legge Casati sia o no soppresso, quando, discutendo l'articolo 56, si vedrà quali sono gli articoli della legge Casati colpiti dalla legge nuova. Adesso è una discussione prematura ed inutile.

Presidente. Mantiene dunque o ritira la sua proposta, onorevole Bonghi?

Bonghi. La ritiro. (*Harità*)

Presidente. L'onorevole Ruspoli mantiene o ritira il suo ordine del giorno?

Ruspoli. Lo ritiro.

Presidente. Procederemo dunque alla votazione della tabella A coi relativi emendamenti, e poi alla votazione dell'articolo coi relativi emendamenti.

Gli emendamenti all'articolo primo che rimangono, dopo quelli che sono stati ritirati, sono i seguenti:

Il primo è della Commissione la quale propone che dove dice: " hanno personalità giuridica gli Istituti d'istruzione ecc. „ si dica " Hanno personalità giuridica le Università e gli Istituti, ecc. „

Vi è poi un emendamento dell'onorevole Coppino il quale propone che là dove è detto " l'autonomia amministrativa, didattica, ecc. „ si dica: " autonomia amministrativa riguardo ai beni che ora posseggono, o siano per possedere in appresso, e la didattica e la disciplinare, ecc. „

Vi è poi un emendamento aggiuntivo dell'onorevole Cuccia che sarebbe questo: " L'ordinamento degli studi e la disciplina attualmente vigenti presso ciascun Istituto saranno mantenuti in osservanza finchè il collegio dei professori, il Consiglio di amministrazione o le Facoltà secondo i casi, non avranno deliberato di modificarli, al quale uopo rimane delegata ai detti corpi ogni autorità finora esercitata dal potere centrale, salvo l'alta vigilanza dello Stato a norma della presente legge. „ Finalmente viene l'emendamento aggiuntivo degli onorevoli Barazzuoli, Dini, Peruzzi ed altri che ho già letto.

Veniamo alla tabella A, annessa all'articolo primo. Istituti d'istruzione superiore cui si riferisce la presente legge.

Regia Università di Bologna; id. di Cagliari; id. di Catania; id. di Genova; id. di Macerata; id. di Messina; id. di Modena; id. di Napoli; id. di Padova; id. di Palermo; id. di Parma; id. di Pavia; id. di Pisa; id. di Roma; id. di Sassari; id. di Siena; id. di Torino.

Regio Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze.

Regia Accademia scientifico-letteraria di Milano.

Regia scuola di applicazione per gl'ingegneri, di Napoli; id. di Roma; id. di Torino; id. di Bologna.

Regia scuola superiore di medicina veterinaria in Milano; id. in Napoli; id. in Torino.

Pongo a partito l'emendamento degli onorevoli Cavalletto, Maluta ed altri, i quali propongono che dopo l'inciso " Regia scuola di applicazione per gli ingegneri di Napoli, di Roma, di Torino, di Bologna „ si aggiunga " di Padova. „

Chi approva questa proposta accettata dal Ministero e dalla Commissione è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

Pongo a partito l'aggiunta alla tabella A degli onorevoli Caminnecki, Cuccia e Corleo, cioè che dopo l'inciso " Regia scuola di applicazione degli ingegneri di Napoli, di Roma, di Torino e Bologna „ si aggiunga " di Palermo. „

(È approvato.)

Pongo a partito il complesso della tabella A cogli emendamenti aggiunti testè approvati.

(È approvato.)

Passiamo agli emendamenti relativi al testo dell'articolo.

Rileggo il testo dell'articolo come era presentato:

" Art. 1. Hanno personalità giuridica gli Istituti d'istruzione superiore indicati nell'annessa tabella A, ed è loro concessa l'autonomia amministrativa, disciplinare e didattica, sotto la vigilanza dello Stato, a norma della presente legge.

" Le disposizioni di questo articolo saranno applicabili agli Istituti di istruzione superiore che in avvenire fossero istituiti per legge. „

L'emendamento che l'onorevole Coppino propone a quest'articolo e che ho già letto più volte, ha la priorità, come quello che più si discosta dal testo della legge; e io lo pongo a partito.

Chi approva l'emendamento dell'onorevole Coppino, che non è accettato nè dal ministro nè dalla Commissione, è pregato di alzarsi.

(Non è approvato.)

Pongo ora a partito l'emendamento dell'onorevole Cuccia.

Cuccia. Lo ritiro.

Presidente. Sta bene.

Metto a partito l'emendamento della Commissione, accettato dal ministro, che cioè; dopo le parole: " hanno personalità giuridica, „ si dica: " le Università e gli Istituti. „

(È approvato.)

Metto a partito l'emendamento aggiuntivo degli onorevoli Barazzuoli, Dini, Peruzzi, Luchini, Toscanelli ed altri, che ho già letto parecchie volte.

(È approvato.)

Ora rileggo il complesso dell'articolo come è stato emendato.

" Art. 1. Hanno personalità giuridica le Università e gli Istituti d'istruzione superiore indicati nell'annessa tabella A, ed è loro concessa l'autonomia amministrativa, disciplinare e didattica, sotto la sorveglianza dello Stato, a norma della presente legge.

" Le disposizioni di questo articolo saranno applicabili agli Istituti di istruzione superiore che in avvenire saranno istituiti per legge.

" Gli Istituti superiori non concederanno immatricolazioni od iscrizioni ai corsi che abbiano effetti legali, se non in quelle discipline, nelle quali hanno fin qui avuto diritto di conferire la laurea. „

Mi sembra però che qui ci manchi una parola, se si vuole che questo inciso combini col secondo capoverso.

Secondo me, si dovrebbe dire “ gli Istituti superiori attualmente esistenti... ”

Voci: Sì, sì.

Presidente. ... poichè il secondo capoverso dice: “ le disposizioni di questo articolo saranno applicabili agli Istituti di istruzione superiore che in avvenire fossero istituiti per legge. ”

Berio, relatore. Sì, sì. Per l'emendamento dell'onorevole Barazzuoli si può aggiungere: “ compresi nella tabella A. ”

Presidente. Va bene; “ compresi nella tabella A. ” Onorevole Barazzuoli, accetta quest'aggiunta?

Barazzuoli. Non ho alcuna difficoltà di accettare la proposta, quantunque il testo del paragrafo mi sembri abbastanza chiaro, poichè, se si dice: “ quelle discipline nelle quali hanno fin qui conferito la laurea ”, mi pare...

Presidente. Ma siccome nella parte precedente si parla di Università, così ne verrebbe una antinomia, la quale non è abbastanza spiegata.

Barazzuoli. Ripeto che non ho alcuna difficoltà ad accettare la proposta aggiunta.

Presidente. Va bene. Metto a partito l'emendamento alla proposta degli onorevoli Barazzuoli e altri, di aggiungere le parole: “ compresi nella tabella A ”.

(È approvato.)

Rileggo ora l'articolo intero:

“ Art. 1. Hanno personalità giuridica le Università e gli Istituti d'istruzione superiore indicati nell'annessa tabella A, ed è loro concessa l'autonomia amministrativa, disciplinare e didattica, sotto la vigilanza dello Stato, a norma della presente legge.

“ Le disposizioni di questo articolo saranno applicabili alle Università ed agli Istituti di istruzione superiore che in avvenire fossero istituiti per legge.

“ Gli Istituti superiori compresi nella tabella A non concederanno immatricolazioni od iscrizioni ai corsi che abbiano effetti legali; se non in quelle discipline nelle quali hanno fin qui conferito la laurea.

“ Le Facoltà medico-chirurgiche delle Università di Pisa e di Siena e la scuola medico-chirurgica dell'Istituto superiore di Firenze, sono completate con effetti legali. ”

Pongo a partito il complesso dell'articolo 1.

(È approvato.)

(Conversazioni animate.)

Li prego, onorevoli colleghi, facciano silenzio.

Comunicazioni del presidente.

Presidente. Comunico alla Camera un telegramma ricevuto testè dall'onorevole Villa:

“ Ringraziando la Camera per la mia nomina a commissario del Codice penale, credo debito imperioso rinunciare ufficio conferitomi. ”

Per conseguenza sono cinque i deputati che dovranno essere eletti per completare la Commissione che esamina il Codice penale; stabiliremo poi un giorno per eleggere i nuovi commissari.

Domani mattina riunione degli uffiei 1° 3° 4° 7° 8° e 9°; alle ore 2 seduta pubblica.

La seduta è sciolta alle ore 6 15.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1° Seguito della discussione del disegno di legge relativo all'istruzione superiore del Regno. (26)

2° Disposizioni intorno alla vendita minuta delle bevande nei comuni chiusi. (79)

3° Stato degli impiegati civili. (68)

4° Provvedimenti relativi alla Cassa militare. (23)

5° Pagamento degli stipendi e sussidi, nomina e licenziamento dei maestri elementari. (83)

6° Estensione alle vedove ed orfani degli asseggnatari per la legge 4 dicembre 1879; e restituzione in tempo per la presentazione di altre domande. (116)

7° Cessione dello stabile denominato Vignicello in Palermo all'amministrazione del Manicomio di quella città. (159)

8° Provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto nell'isola d'Ischia. (148)

Prof. Avv. LUIGI RAVANI
Capo dell'ufficio di revisione.